SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 154° - Numero 256

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 31 ottobre 2013** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 31 ottobre 2013, n. **126**.

Misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire con misure finanziarie in favore degli enti territoriali;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di adottare interventi economici e misure a sostegno del territorio;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 ottobre 2013;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'interno, del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per gli affari regionali e le autonomie;

EMANA
il seguente decreto-legge:

Art. 1

Misure finanziarie urgenti

1. All'articolo 9 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:

"9-bis. Per gli enti in sperimentazione, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e comunque nelle more dell'entrata in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, non si applicano gli articoli 242 e 243 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267.

9-ter. Per gli enti in sperimentazione l'eventuale disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui di cui di cui all'articolo 14 del DPCM 28 dicembre 2011 e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è ripianato per una quota pari almeno al 10 per cento l'anno.".

2. All'articolo 16 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5 è inserito il seguente: *"5 bis. Ai fini della completa attuazione del piano di rientro dal disavanzo accertato, il Commissario adotta i provvedimenti più idonei in tema di rimodulazione dei servizi, di applicazione di misure di efficientamento coerenti con costi standard individuati sulla base del mercato, omogenei a livello nazionale, che consentano il confronto con le migliori pratiche gestionali e di fissazione delle tariffe che tengano conto della tariffa media applicata a livello nazionale per passeggero/Km, e di fissazione delle tariffe aziendali, nonché di definizione della dotazione di personale, compatibili con il perseguimento dell'obiettivo dell'equilibrio economico."*;

b) il comma *6-quater* è sostituito dal seguente: *"6-quater. Per la celere realizzazione delle attività di cui ai commi da 5 a 6-ter, il Commissario costituisce una struttura di supporto, definendone i compiti e le modalità operative, con oneri a carico delle risorse individuate*

dal comma 9 e dall'articolo 11, commi da 13 a 16, del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99.";

c) dopo il comma 9 è inserito il seguente: "*9-bis. Nelle more dell'approvazione dei piani di cui al comma 5, ed al fine di garantire la continuità aziendale, il Commissario può richiedere, con propri decreti, anticipazioni dell'erogazione, anche integrale, delle risorse del Fondo per la coesione e lo sviluppo di cui al comma 9, nonché di quelle previste dall'articolo 1, comma 9-bis, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e successive modificazioni, finalizzate alle spese strettamente necessarie a garantire i livelli essenziali delle prestazioni del servizio di trasporto pubblico locale e alla prosecuzione del pagamento del debito pregresso.*

3. All'articolo 1, comma 177, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la parola «2013» è sostituita dalla seguente: «2014».

4. All'articolo 1 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 9-bis è sostituito dal seguente: "*9-bis. Al fine di agevolare la rimozione degli squilibri finanziari, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo di rotazione, con una dotazione di 50 milioni di euro, finalizzato a concedere alla regione Campania anticipazioni di cassa per il finanziamento del piano di rientro di cui al comma 5 dell'articolo 16 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.";*

b) al comma 9-ter, le parole "*da emanare entro il termine del 31 marzo 2013 sono individuati i criteri per la determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione di cui al comma 9-bis attribuibile a ciascuna regione, nonché le modalità per la concessione e per la restituzione della stessa in un periodo massimo di 10 anni, decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione. I criteri per la determinazione dell'anticipazione attribuibile a ciascuna Regione sono definiti nei limiti dell'importo massimo fissato in euro 10 per abitante e della disponibilità annua del Fondo.*" sono sostituite dalle seguenti "*sono definite le modalità per la concessione e per la restituzione dell'anticipazione di cui al comma 9-bis in un periodo massimo di 10 anni, decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione stessa.";*

c) al comma 9-quater le parole :"*dalle regioni*" sono sostituite dalle seguenti: "*dalla regione Campania";*

d) al comma 9-sexies le parole :"*alle regioni interessate*" sono sostituite dalle seguenti: "*alla regione Campania";*

e) al comma 9-septies, le parole "di cui al comma 9-bis" sono sostituite dalle seguenti "di cui all'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122".

5. Al comma 196-bis dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009 n. 191, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il medesimo Commissario straordinario è autorizzato ad inserire, per un importo complessivo massimo di 115 milioni di euro, nella massa passiva di cui al documento predisposto ai sensi dell'articolo 14, comma 13-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, le eventuali ulteriori partite debitorie rivenienti da obbligazioni od oneri del comune di Roma anteriori al 28 aprile 2008, alla cui individuazione si procede con determinazioni dirigenziali, assunte con l'attestazione dell'avvenuta assistenza giuridico amministrativa del Segretario. Roma Capitale può riacquisire l'esclusiva titolarità di crediti, inseriti nella massa attiva di cui al documento predisposto ai sensi del citato articolo 14,

comma 13-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, verso le società dalla medesima partecipate anche compensando totalmente o parzialmente gli stessi con partite a debito inserite nella massa passiva di cui al citato documento. Roma Capitale è altresì autorizzata ad avvalersi di appositi piani pluriennali per il rientro dai crediti verso le proprie partecipate così riacquisiti. Il Commissario straordinario è altresì autorizzato ad iscrivere nella massa passiva, ai fini del loro reintegro, le somme erogate al comune di Roma per l'anno 2009 per effetto del comma 3 dell'articolo 5 del decreto legge 7 ottobre 2008, n.154, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n.189, e trasferite alla gestione commissariale nelle more dell'utilizzo del contributo di cui all'ultimo periodo del citato comma 3. Gli importi derivanti dall'applicazione del quarto, quinto, sesto e settimo periodo possono essere utilizzati per garantire l'equilibrio di parte corrente del bilancio di Roma Capitale per gli anni 2013 e 2014 e non sono considerati tra le entrate finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno per i medesimi anni.

6. All'articolo 14, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 18, è inserito il seguente:

"18-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'incremento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al comma 14, lettera b), non rileva ai fini della determinazione del limite massimo della variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni.".

7. Per l'anno 2013 è attribuito al comune di Milano un contributo di 25 milioni di euro a titolo di concorso al finanziamento delle spese per la realizzazione di Expo 2015. Il contributo di cui al primo periodo non è considerato tra le entrate finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno 2013. Al relativo onere, pari a euro 25 milioni per l'anno 2013, si provvede:

a) quanto 9,4 milioni di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e quanto 600.000 di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 100, della medesima legge;

b) quanto ad euro 15 milioni mediante riduzione dello stanziamento iscritto in bilancio per le finalità di cui al all'articolo 15 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

8. All'articolo 46-ter, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole "le società in house degli enti locali soci di EXPO spa" sono aggiunte le seguenti: "e gli enti regionali impegnati in attività indispensabili per la realizzazione dell'Esposizione universale";
b) le parole "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016,".

9. Al fine di contribuire al superamento della crisi in atto nel ciclo di gestione integrata nel territorio di Roma capitale, per assicurare l'attuazione degli interventi previsti dal Protocollo d'intesa del 4 agosto 2012, "Patto per Roma", previa validazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del programma di lavoro triennale "Raccolta differenziata", ivi previsto, opportunamente rimodulato sulla base delle risorse rese disponibili, sono finalizzate:
a) nel limite di 6 milioni di euro per il 2013, 6,5 milioni di euro per il 2014 e 7,5 milioni di euro per il 2015, mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte in bilancio, per i medesimi esercizi, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
b) nel limite di 5,5 milioni di euro per il 2014 e 3 milioni di euro per il 2015, le risorse finanziarie disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare, per i medesimi esercizi, a valere sull'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 2, comma 323, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

10. Al fine di superare la situazione di crisi derivante dal mancato completamento dei lavori di sistemazione idrogeologica dei versanti di frana nel comune di Assisi, previa integrazione dell'Accordo di programma del 3 novembre 2010 stipulato tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la regione Umbria, sono finalizzate risorse nel limite di 2 milioni di euro per il 2014. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte in bilancio, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. All'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, le parole "non oltre i tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre i sei anni". Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione del comma 9, lettera a) e del presente comma, valutati complessivamente in 6 milioni di euro per il 2013, 8,5 milioni di euro per il 2014 e 7,5 milioni di euro per il 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

11. Al fine di accelerare la progettazione e l'attuazione degli interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nel Sito Contaminato di interesse nazionale di Crotone, con priorità nell'area archeologica Kroton, le somme liquidate per il risarcimento del danno ambientale a favore dell'amministrazione dello Stato con sentenza n. 2536 del 28 febbraio 2013 del Tribunale di Milano, passata in giudicato, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e destinate alle finalità di cui al presente comma. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è nominato un Commissario Straordinario ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono individuati le attività del Commissario, nel limite delle risorse acquisite, le relative modalità di utilizzo nonché il compenso del Commissario straordinario, determinato ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

12. All'articolo 259 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

"1-ter. Negli enti con popolazione superiore a 60.000 abitanti, nel caso in cui il riequilibrio del bilancio sia significativamente condizionato dall'esito delle misure di riduzione dei costi dei servizi, nonché dalla razionalizzazione di tutti gli organismi e società partecipati, i cui costi incidono sul bilancio dell'ente, l'ente può raggiungere l'equilibrio, in deroga alle norme vigenti, entro l'esercizio in cui si completa la riorganizzazione dei servizi comunali e la razionalizzazione di tutti gli organismi partecipati e comunque entro tre anni, compreso quello in cui è stato deliberato il dissesto. Fino al raggiungimento dell'equilibrio, l'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente trasmette al Ministero dell'interno, entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun esercizio, una relazione sull'efficacia delle misure adottate e sugli obiettivi raggiunti nell'esercizio.

13. Ai comuni di cui al comma 1-ter dell'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come introdotto dal comma 12 del presente articolo, che non hanno rispettato nell'anno 2012 i vincoli del patto di stabilità interno, la sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, lettera a), della

legge 12 novembre 2011, n. 183 è comminata dal Ministro dell'interno nel terzo esercizio successivo a quello di raggiungimento dell'equilibrio.

14. All'onere derivante dal comma 13, pari a 670.000 euro, si provvede con corrispondente riduzione, nell'anno 2013, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 100, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

15. All'articolo 1 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5 le parole: "unità sanitarie locali" sono sostituite dalle seguenti: "aziende sanitarie locali e ospedaliere"; e, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: "A tal fine l'organo amministrativo dei predetti enti, con deliberazione adottata per ogni trimestre, quantifica preventivamente le somme oggetto delle destinazioni previste nel primo periodo.";

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente: "5-bis. La deliberazione di cui al comma 5 è comunicata, a mezzo di posta elettronica certificata, all'istituto cui è affidato il servizio di tesoreria o cassa contestualmente alla sua adozione. Al fine di garantire l'espletamento delle finalità di cui al comma 5, dalla data della predetta comunicazione il tesoriere è obbligato a rendere immediatamente disponibili le somme di spettanza dell'ente indicate nella deliberazione, anche in caso di notifica di pignoramento o di pendenza di procedura esecutiva nei confronti dell'ente, senza necessità di previa pronuncia giurisdizionale. Dalla data di adozione della deliberazione l'ente non può emettere mandati a titoli diversi da quelli vincolati, se non seguendo l'ordine cronologico delle fatture così come pervenuto per il pagamento o, se non è prescritta fattura, dalla data della deliberazione di impegno.".

16. All'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n.35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

«4-bis. A decorrere dal 30 aprile 2014, con riferimento alle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali, le amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.196, sulla base dei dati trasmessi dai creditori anche a mezzo fattura elettronica, mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, comunicano l'importo dei pagamenti non effettuati relativi ai debiti certi, liquidi ed esigibili in essere alla data della comunicazione, per i quali sia stato superato il termine di decorrenza degli interessi moratori di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. Le comunicazioni sono effettuate entro sessanta giorni dalla scadenza del predetto termine di decorrenza.";

b) dopo il comma 4-bis sono aggiunti i seguenti commi:

"4-ter. La comunicazione di cui al comma 4-bis contiene:

a) l'importo dei singoli debiti;

b) il numero identificativo e la data di emissione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento nonché il codice fiscale ovvero la partita Iva del creditore;

c) la distinzione tra i debiti di parte corrente e quelli in conto capitale;

d) l'evidenza dei debiti maturati alla data del 31 dicembre 2012.

4-quater. Entro 15 giorni dal pagamento, le pubbliche amministrazioni comunicano, mediante la piattaforma elettronica, i dati relativi al pagamento dei crediti di cui al comma 4-bis.

4-quinquies. Il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione entro i termini indicati nei commi 4-bis e 4-quater è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale del dirigente responsabile e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, o

misure analogamente applicabili. Comporta altresì l'applicazione di una sanzione pecuniaria, pari a 25 euro per ogni giorno di ritardo, da acquisire al bilancio dell'amministrazione.

4-sexies. Le informazioni acquisite nella piattaforma elettronica mediante le predette comunicazioni sono accessibili ed utilizzabili da parte di ciascuna pubblica amministrazione debitrice, anche ai fini della certificazione dei relativi crediti.".

17. Ai fini dell'attuazione del comma 16 è autorizzata la spesa di 800.000 euro per l'anno 2013. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma " Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare.

18. A decorrere dal primo rinnovo dell'organo interno di controllo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, nelle società non quotate controllate direttamente o indirettamente ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile da enti locali e nelle aziende speciali i revisori dei conti nominati su indicazione del soggetto pubblico sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti appartenente alle categorie di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri per l'inserimento degli interessati nell'elenco di cui al primo periodo e modalità per la loro estrazione, nel rispetto del criterio di proporzionalità tra qualificazione professionale comprovata e complessità degli incarichi nonché degli altri principi stabiliti dall'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e in modo da assicurare il rispetto del medesimo articolo 2397 del codice civile.

19. Al fine di consentire l'accesso all'esercizio dell'attività di revisione legale, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, fermo restando al momento della presentazione dell'istanza il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 145, l'ammissione all'esame per l'iscrizione al Registro dei revisori ed i relativi esoneri restano disciplinati dagli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e dalle relative disposizioni attuative.

20. Limitatamente all'anno 2013, in caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-città e autonomie entro il 5 novembre 2013, sono confermate le modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio delle province già adottate con decreto ministeriale del 4 maggio 2012. Alla ricognizione delle risorse da ripartire per l'anno 2013 a ciascuna provincia si provvede con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Le riduzioni previste dal comma 7 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono effettuate secondo gli importi indicati nell'allegato 1 al presente decreto. Per il 2013 i trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione corrisposti dal Ministero dell'interno in favore delle province appartenenti alla regione Siciliana e alla regione Sardegna sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle modifiche dei fondi successivamente intervenute.

Art. 2

Interventi economici e misure a sostegno del territorio

1. Fuori dai casi in cui si fa luogo alle provvidenze di cui alla legge 23 febbraio 1999, n. 44, per la concessione di indennizzi alle imprese per il ristoro del danno subito da materiali, attrezzature e beni strumentali in conseguenza di delitti non colposi commessi al fine di impedire, turbare ovvero rallentare la realizzazione di opere comprese nel programma delle infrastrutture e degli insediamenti strategici, di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2013 e di 5 milioni di euro per l'anno 2014. Al relativo onere, si provvede, quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2013, mediante utilizzo delle disponibilità del capitolo 1496 iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2014, con corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 8, del decreto legge 30 dicembre 1997 , n. 457.

2. L'indennizzo è concesso esclusivamente per una quota della parte eccedente la somma liquidata o liquidabile sulla base del contratto di assicurazione stipulato dall'impresa interessata ovvero, in assenza di un contratto di assicurazione, per una quota del danno subito.

3. Per consentire ad ANAS S.p.A. di far fronte ai pagamenti dovuti, sulla base degli stati di avanzamento lavori, in relazione a interventi conclusi o in corso di realizzazione, il Ministero dell'economia e delle finanze può trasferire in via di anticipazione alla stessa Società le risorse finanziarie disponibili per l'anno 2013 sul pertinente capitolo di bilancio.

4. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi sulla rete ferroviaria nazionale e l'attuazione dei relativi programmi di investimento, fino alla conclusione della procedura di approvazione del Contratto di Programma – parte investimenti 2012-2016, i rapporti tra lo Stato e il Gestore dell'infrastruttura sono regolati, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, sulla base di quanto stabilito dal contratto di programma 2007-2011.

5. Nelle more della stipula del nuovo contratto di servizio pubblico per i servizi di trasporto ferroviario per le regioni a statuto speciale tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Trenitalia S.p.A., il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere a Trenitalia S.p.A. le somme previste, per l'anno 2013, dal bilancio di previsione dello Stato, in relazione agli obblighi di servizio pubblico di trasporto ferroviario per ferrovia eserciti nella regione Sicilia e ai servizi interregionali, nel rispetto della vigente normativa comunitaria.

6. Nelle more della piena attuazione dell'articolo 2 del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 194, a decorrere dall'anno 2013 la Regione Valle d'Aosta provvede al pagamento diretto a Trenitalia S.p.A. del corrispettivo dovuto per i servizi ferroviari di interesse locale svolti nella Regione dalla predetta Società. I pagamenti del corrispettivo annuo sono esclusi dal patto di stabilità interno.

7. Il fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è incrementato, per l'anno 2013, di 35 milioni di euro. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo del comma 235 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

8. Al fine di garantire la continuità del programma Carta acquisti di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e l'avvio della sperimentazione del programma Carta acquisti di cui all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n.35, nelle more dell'espletamento della procedura di gara per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi di cui all'articolo 81, comma 35, punto b) del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,

dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il contratto per la gestione del predetto servizio integrato, sottoscritto in data 24 marzo 2010, è prorogato fino al perfezionamento del contratto con il nuovo gestore.

9. All'ultimo periodo del comma 15, dell'articolo 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono soppresse le parole: "", il cui espletamento deve precedere il trasferimento ai comuni".

10. All'articolo 3, del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito, con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo del comma 18, sono aggiunte, in fine, le parole "nonché dalle dichiarazioni di conformità catastale previste dall'articolo 19, commi 14 e 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122";

b) al primo periodo del comma 19, sono aggiunte, in fine, le parole "nonché dalle dichiarazioni di conformità catastale previste dall'articolo 19, commi 14 e 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122".

11. Nei casi delle operazioni immobiliari di cui al predetto articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001, e successive modifiche ed integrazioni, nonché all'articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, l'attestato di prestazione energetica di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, può essere acquisito successivamente agli atti di trasferimento e non si applica la disposizione di cui al comma 3-bis del medesimo articolo 6.

12. In relazione alla necessità di assicurare un costante supporto al Ministero dell'economia e delle finanze nella predisposizione entro il 31 dicembre 2013 e nella attuazione di programmi di dismissione di partecipazioni dello Stato e garantire la realizzazione degli stessi programmi secondo modalità e procedure trasparenti e tali da massimizzare i relativi introiti, il Ministero dell'economia e delle finanze continua ad avvalersi del Comitato permanente di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 ottobre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 30 novembre 1993.

13. Il Comitato di cui al comma 12 è composto dal Direttore Generale del tesoro, che lo presiede, e da quattro esperti di riconosciuta indipendenza e di notoria esperienza nei mercati nazionali e internazionali, individuati nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne.

14. Il Comitato di cui al comma 12 è nominato con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze. Il relativo incarico ha durata triennale, con possibilità di conferma. Ai Componenti del comitato non spetta alcun compenso né sono attribuiti gettoni di presenza.

15. Dall'attuazione dei commi da 12 a 14 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

16. All'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, dopo le parole: "n. 233, e successive modificazioni," sono aggiunte le seguenti: "ovvero mediante versamento all' entrata del bilancio dello Stato, e successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di entrambe le suddette giacenze,".

17. L'intervento di cui al comma 16 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il quale prevede che il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali assegna alla società Italia Lavoro S.p.A. 13 milioni di euro quale contributo agli oneri di funzionamento e ai costi generali di struttura è prorogato nella medesima misura per l'anno 2014. Al relativo onere si provvede **mediante riduzione del** Fondo

sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

18. Al fine di poter riequilibrare gli effetti dell'incidenza dei carichi fiscali sui prodotti da fumo e loro succedanei, e conseguentemente assicurare la tenuta delle correlate entrate erariali, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere stabilite modificazioni, nella misura massima dello 0,7 per cento, delle aliquote di accisa e di imposta di consumo che gravano sui predetti prodotti. Dall'attuazione di questa disposizione non possono derivare aumenti di gettito né nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

19. Il comma 3-bis dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente:

"3-bis: I comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori possono istituire, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, in alternativa all'imposta di soggiorno di cui al comma 1 del presente articolo, un'imposta di sbarco, da applicare fino ad un massimo di euro 2,50, ai passeggeri che sbarcano sul territorio dell'isola minore, utilizzando compagnie di navigazione che forniscono collegamenti di linea o imbarcazioni che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, abilitati e autorizzati ad effettuare collegamenti marittimi verso l'isola. L'imposta è riscossa, unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione o dei soggetti che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali e che sono responsabili del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale, ovvero con le diverse modalità stabilite dal comune con regolamento ai sensi del predetto articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, in relazione alle particolari modalità di accesso alle isole. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'imposta non è dovuta dai soggetti residenti nel comune, dai lavoratori, dagli studenti pendolari, nonché dai componenti dei nuclei familiari dei soggetti che risultino aver pagato l'imposta municipale propria e che sono parificati ai residenti. I comuni possono prevedere nel regolamento modalità applicative del tributo, nonché eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo; possono altresì prevedere un aumento dell'imposta fino ad un massimo di euro 5,00 in relazione a determinati periodi di tempo. Il gettito del tributo è destinato a finanziare interventi in materia di turismo e interventi di fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali ed altresì interventi in materia di polizia locale e sicurezza, di mobilità e viabilità, di raccolta e smaltimento dei rifiuti,nonché dei relativi servizi pubblici locali.".

20. I regolamenti comunali adottati alla data di entrata in vigore del presente decreto sono fatti salvi nella parte in cui sono in linea con le disposizioni introdotte dal comma 19 e sono, comunque, resi conformi alle medesime disposizioni, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, pendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Art. 3

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 2013

NAPOLITANO

LETTA, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ALFANO, *Ministro dell'interno*

SACCOMANNI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

DELRIO, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie*

Visto, *il Guardasigilli:* CANCELLIERI

Allegato 1 (art. 1 comma 20)

(Importo riduzioni alle province per l'anno 2013, ai sensi articolo 16, comma 7 decreto legge n. 95 del 2012)

Provincia	Anni 2013-2014
AGRIGENTO	6.257.843
ALESSANDRIA	10.999.751
ANCONA	10.526.537
AREZZO	8.660.927
ASCOLI PICENO	4.888.967
ASTI	5.326.273
AVELLINO	7.897.147
BARI	29.879.513
BARLETTA-ANDRIA-TRANI	7.184.495
BELLUNO	5.118.168
BENEVENTO	6.910.365
BERGAMO	15.062.938
BIELLA	4.725.745
BOLOGNA	19.854.861
BRESCIA	21.055.285
BRINDISI	9.884.579
CAGLIARI	16.483.867
CALTANISSETTA	5.372.161
CAMPOBASSO	8.123.062
CARBONIA-IGLESIAS	3.829.794
CASERTA	17.537.826
CATANIA	26.388.165
CATANZARO	13.891.264
CHIETI	7.693.933
COMO	11.084.745
COSENZA	14.783.718
CREMONA	7.079.055
CROTONE	5.553.664
CUNEO	14.074.446
ENNA	3.285.417

Provincia	Anni 2013-2014
FERMO	2.936.001
FERRARA	5.904.760
FIRENZE	23.822.267
FOGGIA	12.214.388
FORLI'-CESENA	7.399.047
FROSINONE	16.859.046
GENOVA	20.092.057
GROSSETO	6.214.955
IMPERIA	4.864.179
ISERNIA	3.661.396
LA SPEZIA	5.076.230
L'AQUILA	9.812.589
LATINA	13.237.186
LECCE	15.355.596
LECCO	7.895.787
LIVORNO	7.514.003
LODI	5.319.327
LUCCA	10.691.985
MACERATA	7.105.100
MANTOVA	9.168.914
MASSA	4.879.473
MATERA	4.120.868
MEDIO CAMPIDANO	3.583.937
MESSINA	10.343.543
MILANO	53.407.982
MODENA	10.978.577
MONZA E DELLA BRIANZA	8.727.200
NAPOLI	43.375.323
NOVARA	8.478.756
NUORO	5.198.250
OGLIASTRA	2.413.838
OLBIA-TEMPIO	5.163.704
ORISTANO	5.310.538
PADOVA	14.150.109

Provincia	Anni 2013-2014
PALERMO	25.649.559
PARMA	8.912.070
PAVIA	13.339.290
PERUGIA	12.833.216
PESARO E URBINO	10.697.368
PESCARA	5.897.950
PIACENZA	8.406.884
PISA	12.579.231
PISTOIA	4.703.399
POTENZA	15.889.605
PRATO	6.329.219
RAGUSA	6.022.279
RAVENNA	6.231.355
REGGIO CALABRIA	12.718.918
REGGIO EMILIA	9.846.509
RIETI	6.520.175
RIMINI	6.678.312
ROMA	78.683.727
ROVIGO	4.000.506
SALERNO	28.052.515
SASSARI	8.953.350
SAVONA	6.800.364
SIENA	10.475.543
SIRACUSA	10.367.036
SONDRIO	4.334.377
TARANTO	12.002.399
TERAMO	5.595.270
TERNI	4.710.177
TORINO	39.069.867
TRAPANI	7.990.048
TREVISO	15.121.941
VARESE	15.307.174
VENEZIA	15.810.929
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	6.737.778

Provincia	Anni 2013-2014
VERCELLI	6.051.654
VERONA	13.493.075
VIBO VALENTIA	5.097.607
VICENZA	14.886.095
VITERBO	8.511.807

13G00170

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 ottobre 2013.

Scioglimento del consiglio comunale di Cirò e nomina della commissione straordinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Cirò (Crotone) gli organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 6 e 7 maggio 2012;

Considerato che all'esito di approfonditi accertamenti sono emerse forme di ingerenza della criminalità organizzata che hanno esposto l'amministrazione a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialità dell'attività comunale;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata ha arrecato grave pregiudizio per gli interessi della collettività e ha determinato la perdita di credibilità dell'istituzione locale;

Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento del consiglio comunale e disporre il conseguente commissariamento dell'ente locale per rimuovere tempestivamente gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico e per assicurare il risanamento dell'ente locale;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 2013;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cirò (Crotone) è sciolto.

Art. 2.

La gestione del comune di Cirò (Crotone) è affidata, per la durata di diciotto mesi, alla commissione straordinaria composta da:

dott. Umberto Pio Antonio Campini - viceprefetto;

dott. Francesco Paolo D'Alessio - viceprefetto aggiunto;

dott. Massimiliano Pensabene - funzionario economico finanziario.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 21 ottobre 2013

NAPOLITANO

LETTA, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ALFANO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 2013
Interno, registro n. 6, foglio n. 79

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel comune di Cirò (Crotone) sono state riscontrate forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che hanno compromesso la libera determinazione e l'imparzialità degli organi eletti nelle consultazioni amministrative del 6 e 7 maggio 2012, nonché il buon andamento dell'amministrazione ed il funzionamento dei servizi.

L'amministrazione comunale è stata da tempo oggetto di un attento monitoraggio da parte delle forze dell'ordine poiché, da accertamenti effettuati anche nel corso della precedente consiliatura, erano risultati legami di parentela o affinità tra amministratori ed esponenti del locale sodalizio criminale, frequentazioni di elementi della criminalità organizzata da parte di membri del consiglio, nonché elementi fattuali che inducevano a ritenere possibile il condizionamento dell'azione amministrativa.

In esito al monitoraggio, si è delineata una situazione di pericolo di inquinamento mafioso, in relazione alla quale il prefetto di Crotone, con decreto del 17 gennaio 2013, successivamente prorogato, ha disposto l'accesso presso il comune, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, per gli accertamenti di rito.

Al termine dell'accesso ispettivo il prefetto, su conforme parere del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato con la partecipazione di un rappresentante del procuratore generale presso la Corte d'appello di Catanzaro, del sostituto procuratore aggiunto presso la Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro e del procuratore della Repubblica di Crotone, reso nella seduta del 30 luglio 2013, ha redatto l'allegata relazione in data 6 agosto 2013, che costituisce parte integrante della presente proposta, in cui

si dà atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti ed indiretti degli amministratori locali con la criminalità organizzata di tipo mafioso e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando pertanto i presupposti per l'applicazione della misura prevista dall'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

I lavori svolti dalla commissione d'indagine hanno preso in esame la cornice criminale ed il contesto ambientale ove si colloca l'ente locale nonché il complessivo andamento gestionale dell'amministrazione, con particolare riguardo ai rapporti tra gli amministratori e le cosche locali ed hanno evidenziato come l'uso distorto della cosa pubblica si sia concretizzato, nel tempo, nel favorire soggetti o imprese collegati direttamente od indirettamente ad ambienti malavitosi.

Sul territorio cirotano è presente una complessa ed articolata struttura criminale, la cui organizzazione si è delineata, negli anni, all'esito di indagini giudiziarie e di atti processuali che hanno portato alla condanna di alcuni vertici ed affiliati della 'ndrangheta. Viene descritto un pericoloso sodalizio, facente capo a famiglie locali, al quale è riconosciuto un ruolo di fulcro attorno al quale gravitano 'ndrine distaccate, organicamente rispondenti al gruppo egemone.

L'associazione malavitosa, con un preciso organigramma ed una sfera di operatività geograficamente determinata per l'esercizio delle attività delinquenziali, controlla il territorio, con particolare riferimento alle attività economiche ed imprenditoriali, attraverso la sistematica commissione di gravissimi reati contro il patrimonio e la persona, finalizzati a creare un clima di assoggettamento ed omertà, all'interno del quale coltivare i propri interessi. Attualmente, il sodalizio si pone quale struttura di riferimento 'ndranghetista in tutto il versante ionico calabrese, anche di ambito extra provinciale.

La contiguità tra gli attuali organi di governo e la criminalità organizzata, che si pone, come sarà evidenziato più oltre, in una linea di continuità con la precedente amministrazione, è desumibile da una serie di circostanze ed accadimenti, messi in luce sia durante il monitoraggio delle forze dell'ordine che dalla commissione d'accesso.

La quasi totalità dei componenti della compagine elettiva, precedente ed attuale, annovera parentele, affinità o frequentazioni con soggetti controindicati o con esponenti di spicco delle organizzazioni criminali locali.

Rileva, a tal proposito, la circostanza che uno degli attuali amministratori rivestiva una carica apicale presso una cooperativa nei cui confronti il prefetto di Crotone ha emesso, in data 8 marzo 2011, una informativa antimafia, proprio a causa dei legami parentali tra uno stretto congiunto del predetto amministratore ed una persona pregiudicata, contigua ad ambienti controindicati.

Anche in seno all'apparato burocratico operano soggetti legati da vincoli parentali con affiliati alla locale cosca o che frequentano persone controindicate.

È ampiamente riconosciuto che il reticolo di collegamenti, rapporti e intrecci tra persone, parenti e società e, quindi interessi economici, imprenditoriali e sociali faccia emergere il generale contesto di permeabilità mafiosa in un ambiente territoriale particolarmente esposto all'influenza della criminalità.

L'elemento parentale, infatti, in un contesto geografico e socio economico in cui tale legame viene a radicarsi, determina un quadro indiziario significativo, dal quale si può desumere un oggettivo pericolo di collegamento o di contiguità tra l'amministrazione ed ambienti controindicati, a fronte del quale si rendono necessarie idonee forme di prevenzione, fondate su fatti e vicende aventi valore indiziario e sintomatici anche del solo pericolo di infiltrazione o condizionamento dell'ente.

In più circostanze a Cirò si sono verificati episodi che attestano il forte legame tra l'amministrazione e la criminalità organizzata: è significativa la presenza di affiliati ad una occasione conviviale che si è svolta in un locale aperto al pubblico, in prossimità delle elezioni, organizzata da un candidato alla carica di consigliere comunale, appartenente alla lista che poi è prevalsa alle elezioni del maggio 2012, nonché la partecipazione di membri delle famiglie mafiose locali ai festeggiamenti che hanno seguito la vittoria elettorale dell'attuale sindaco.

Altra circostanza che avvalora le strette frequentazioni tra amministratori ed affiliati è data dalla presenza di questi ultimi alla celebrazione di un avvenimento privato collegato ad un consigliere di maggioranza.

Quanto all'attività amministrativa del comune di Cirò, che si pone sempre in una linea di contiguità con ambienti controindicati, peculiare è stata la vicenda del reclutamento, quale «manutentore necroforo affossatore-custode cimitero», del figlio di un noto pluripregiudicato, responsabile quest'ultimo di crimini efferati e coinvolto nelle più significative operazioni di polizia che hanno interessato il territorio comunale.

La procedura per l'assunzione, a tempo pieno e indeterminato, della predetta unità lavorativa, analiticamente descritta anche nella fase di accesso, si è concretizzata in una serie di atti, propedeutici alla chiamata in servizio, che denotano la finalità di favorire lo stretto congiunto dell'esponente malavitoso, attestando chiaramente la sussistenza di cointeressenze con la criminalità organizzata.

Il comune si è avvalso, negli anni, per lo svolgimento di lavori e di servizi in economia, di una impresa di costruzioni, inserita tra le ditte di fiducia dell'ente, il cui titolare è un altro figlio del predetto esponente della criminalità organizzata. Anche il materiale edile relativo a lavori di competenza comunale è stato acquistato presso un'attività commerciale appartenente al terzo figlio del pluripregiudicato.

È di tutta evidenza che il comune di Cirò non ha fatto ricorso alle ordinarie cautele per contrastare le infiltrazioni mafiose di soggetti con i quali ha interagito. Rileva la circostanza che, solo in casi isolati, l'ente abbia acquisito le comunicazioni o le informazioni antimafia di cui agli articoli 87 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, anche quando la loro acquisizione era obbligatoria per legge. Analogamente, dalla documentazione consultata dalla commissione d'indagine emerge che l'ente ha sistematicamente omesso di verificare, anche solo a campione, le autocertificazioni prodotte, perfino nei casi in cui ha trattato istanze formulate da soggetti coinvolti in indagini antimafia. Di tale circostanza l'amministrazione è risultata pienamente consapevole, atteso che, nel corso di un'audizione, il responsabile dell'ufficio tecnico comunale ha chiarito che il comune ha cominciato a richiedere la certificazione antimafia solo a far data dallo scorso 13 febbraio 2013, a seguito di specifico richiamo all'adempimento da parte della commissione d'accesso.

La gestione delle somme urgenze da parte del comune di Cirò è stata caratterizzata da diffuse e sistematiche irregolarità, con il frequente ricorso allo strumento delle ordinanze sindacali contingibili e urgenti, anche laddove avrebbero potuto essere utilizzati gli ordinari strumenti messi a disposizione dell'ordinamento giuridico per far fronte alle esigenze più immediate. Le ordinanze sindacali, nella realtà cirotana, sono state utilizzate per l'assegnazione di lavori urgenti a ditte spesso controindicate, tanto da indurre la commissione a parlare di un «sistema delle somme urgenze».

In particolare, la commissione ha riscontrato una censurabile violazione del principio di separazione tra le funzioni politiche e quelle amministrative, con la reiterata elusione delle norme che disciplinano i rapporti tra gli organi di governo e l'apparato burocratico. Ciò si è tradotto nell'adozione da parte dell'organo di vertice di atti tipici

che sono confluiti in attività meramente gestionali, a prescindere dalla presenza o meno di una situazione di emergenza, con la conseguente deresponsabilizzazione della struttura deputata per legge agli atti di gestione.

Si citano a titolo esemplificativo, le ordinanze in data 4 dicembre 2008 e 14 gennaio 2009, con le quali il primo cittadino incarica alcune ditte, alcune delle quali controindicate, di provvedere al ripristino della viabilità di strade comunali interessate da movimenti franosi.

Senza una accurata verifica del possesso dei requisiti di moralità, ancor più necessaria, in un contesto ambientale viziato, il comune selezionava, dall'elenco delle ditte di fiducia, quelle cui affidare gli interventi comunali in via diretta, con il risultato che hanno lavorato per l'ente una ditta produttrice di calcestruzzo pronto per l'uso, il cui titolare è figlio di un affiliato alla locale cosca, ed un'altra, che si occupa della costruzione, manutenzione e ristrutturazione di strutture ed infrastrutture, al cui interno operano diversi soggetti sottoposti a misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno. Quest'ultima società si avvale della prima per l'acquisto di calcestruzzo.

Anche nella gestione del patrimonio, l'ente ha utilizzato, nel tempo, criteri ampiamente discrezionali, concedendo in affitto, con delibera di giunta ed in assenza di norme regolamentari in materia, porzioni di terreni comunali a familiari di amministratori e di appartenenti alla cosca locale. Sono risultati assegnatari dei beni, oltre ad un parente di un affiliato alla cosca mafiosa cirotana, uno stretto congiunto ed un parente di un consigliere presente in ambedue le consiliature, con precedenti per associazione a delinquere di stampo mafioso, nonché un ex amministratore, pure parente del predetto consigliere.

L'assenza di regole per disciplinare un settore tanto delicato è significativa laddove l'emanazione di norme regolamentari dei diversi settori di attività comunale riduce lo spazio discrezionale dell'ente, impedisce l'emanazione di atti di natura clientelare e restituisce l'immagine di un'amministrazione improntata a criteri di trasparenza e pubblicità.

Come si evince dall'accurata indagine della commissione e dalla relazione del prefetto, i rapporti consolidatisi nel tempo tra l'amministrazione e la locale consorteria hanno reso possibile una gestione dell'ente permeabile agli interessi della criminalità organizzata, anche nell'attuale consiliatura.

Infatti, non risulta che l'amministrazione eletta nel maggio 2012 abbia interrotto tale tendenza, ponendosi invece su una linea di continuità rispetto all'amministrazione che ha precedentemente governato il comune.

Infatti, non risulta che l'amministrazione eletta nel maggio 2012 abbia interrotto tale tendenza, ponendosi invece su una linea di continuità rispetto all'amministrazione che ha precedentemente governato il comune.

L'attuale sindaco è al suo secondo mandato consecutivo, tra i 5 consiglieri di maggioranza, su sette assegnati all'ente, quattro erano presenti nella passata amministrazione ed, inoltre, dei tre assessori nominati dall'attuale primo cittadino, due erano stati chiamati a far parte della precedente giunta, mentre il terzo aveva svolto le funzioni di presidente del consiglio comunale.

Permane, infatti, una delle principali criticità riscontrate in sede di accesso dalla commissione d'indagine relativa alla commistione tra le funzioni gestionali e quelle politico-amministrative, che ha provocato, nel tempo, una continua ingerenza politica nelle scelte dell'amministrazione.

Per contro, è risultata carente la funzione di controllo sull'attività amministrativa, propria degli organi politici. Sintomatico di tale mancanza è il dato fattuale che le tasse universitarie per il conseguimento della laurea in economia del responsabile dell'area finanziaria-contabile siano gravate sul bilancio dell'ente. La vicenda assume una precisa significatività se si considerano i pregiudizi di polizia del dipendente e le sue frequentazioni di persone controindicate.

Altro esempio del costante *modus operandi* dell'amministrazione è costituito dall'affidamento, disposto in via diretta per sopperire alla sopravvenuta inidoneità all'impiego di uno dei due autisti dell'ente, del servizio di trasporto scolastico, fino alla chiusura dell'anno scolastico 2012-2013, ad una ditta, al cui interno ricopre cariche di vertice un soggetto legato da vincoli familiari al più volte citato esponente malavitoso. Peraltro, prima dell'affidamento alla ditta in questione, il comune ha sopperito all'esigenza mediante chiamata diretta nei confronti del dipendente comunale, addetto ai servizi cimiteriali, figlio dei pluripregiudicato di cui si è già trattato.

Nel mese di agosto 2012, a seguito di apposita gara per l'affidamento della gestione degli impianti di pubblica illuminazione ed elettrici, il comune ha aggiudicato definitivamente il servizio ad una ditta il cui titolare - gravato da pregiudizi di polizia e con frequentazioni di personaggi di spicco delle criminalità organizzata - è parente di un amministratore dell'ente. La commissione di indagine segnala che nella precedente consiliatura, a causa delle divergenze insorte tra detto amministratore e il sindaco si erano interrotti i rapporti lavorativi tra il titolare la ditta oggi vincitrice dell'appalto e il comune di Cirò. Detti rapporti sono ripresi quando i contrasti tra i due amministratori dell'ente si sono ricomposti.

Il favoritismo che connota spesso l'azione amministrativa del comune di Cirò trova riscontro, nello specifico settore, anche nel precedente affidamento del servizio di illuminazione e manutenzione dell'impianto di illuminazione pubblica e degli impianti elettrici di proprietà comunale, allorché il comune aveva selezionato una ditta, scelta nell'elenco di quelle di fiducia dell'amministrazione per lo svolgimento dei servizi in economia, presso la quale svolge la propria attività lavorativa un assessore comunale. La ditta ha lavorato, dal 2009 al 2012, anche per la manutenzione degli impianti di riscaldamento delle scuole e del comune nonché per la fornitura e messa in opera di climatizzatori, lavori e manutenzioni di impianti.

Dalle vicende analiticamente esaminate e dettagliatamente riferite nella relazione del prefetto emergono elementi rilevanti univoci e significativi, in grado di costituire i presupposti di fatto e di diritto del provvedimento di scioglimento del comune di Cirò che, nel tempo, ha agito con fini diversi da quelli istituzionali, con ciò determinando una situazione di pericolo, con pregiudizio degli interessi della collettività, che rende necessario l'intervento dello Stato per recidere il veicolo delle infiltrazioni e per assicurare il risanamento dell'ente.

Ritengo, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale di Cirò (Crotone), ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Roma, 11 ottobre 2013

Il Ministro dell'interno: ALFANO

Prot. n. 16437 /2013/Area I/O.S.P. Crotone, 6 agosto 2013

AL SIG. MINISTRO DELL'INTERNO
ROMA

OGGETTO: Comune di Cirò. Relazione ai sensi dell'art. 143, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 come modificato dall'art. 2, comma 30, della Legge 15 luglio 2009, n. 94.

Con nota n. 2/2013/ OES/R del 4 gennaio 2013 **(all. n. 1),** sulla scorta di elementi significativi emersi nell'ambito dell'attività di monitoraggio sulla funzionalità e la gestione amministrativa degli enti locali di questa provincia, con riferimento al Comune di Cirò, così come riassunti nella nota medesima, la scrivente ha ravvisato la necessità di richiedere l'esercizio dei poteri di accesso nei confronti della menzionata amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D.L. n. 629/1982, convertito con modificazioni dalla legge n. 726/1982.

A seguito di delega conferita con D.M. n. 17102/128/97(10) Uff. V Affari Territoriali in data 9 gennaio 2013 **(all. n. 2)**, si è proceduto, in conseguenza, a nominare, con proprio decreto n. 1321 del 17.1.2013 **(all. n. 3)** apposita commissione, incaricata dell'effettuazione di accertamenti volti a verificare l'eventuale sussistenza di infiltrazioni e condizionamenti della criminalità organizzata, nell'ambito della gestione del comune predetto.

L'attività dell'organo ispettivo, insediato presso il Comune di Cirò il 23 gennaio 2013 e destinatario di un provvedimento di proroga in data 18 aprile 2013 **(all. n. 4)** si è conclusa con la documentata relazione, qui rassegnata il 3 luglio 2013 **(all. n. 5)**.

Gli esiti dell'accesso sono stati esaminati nel corso del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, tenutosi lo scorso 30 luglio, integrato con la partecipazione di un rappresentante del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Catanzaro, del Sostituto Procuratore agg. presso la Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro e del Procuratore della Repubblica di Crotone.

Il complesso delle attività di verifica effettuate, partendo dagli elementi sintomatici evidenziati nella richiesta di delega, ha riguardato una disamina generale dell'ente, con specifico

riferimento agli aspetti amministrativi e gestionali di maggiore sensibilità e vulnerabilità al rischio di infiltrazione della criminalità organizzata.

Ne è emerso quanto segue.

1. Contesto territoriale

Il comune di Cirò si estende lungo la Strada Statale 106, lungo il litorale ionico, adagiato su tre colli, a circa 365 metri sul livello del mare.

Ha una popolazione di 3.132 abitanti (censimento 2011), distribuita su una superficie di 70 km^2, con una densità di 43 abitanti per km^2 e, fino al 1952, ha avuto come frazione Cirò Marina, che in tale anno ha conseguito l'autonomia con l'istituzione dell'omonimo comune.

Nel territorio del cirotano è radicata e operativa una potente ed egemone organizzazione criminale *'ndranghetista*, denominata *Locale di Cirò*. Numerose attività investigative e una serie di sentenze, tutte passate in giudicato, riconoscono al *Locale di Cirò* il ruolo di fulcro attorno al quale gravitano le altre *'ndrine* distaccate, organicamente legate e soggette al suddetto gruppo.

Le molteplici operazioni di polizia, le cui risultanze hanno trovato conferma in sentenze definitive, hanno sancito, infatti, l'esistenza, la piena operatività e la pericolosità di questo sodalizio mafioso radicato sul territorio, i cui organi di vertice agiscono in costante collegamento e sotto la vigilanza del clan dominante nel cirotano, facente capo alle potenti famiglie dei "**OMISSIS**", che condiziona fortemente la situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica nell'indicata area territoriale.

L'esistenza di una complessa e gerarchizzata struttura criminale è stata ampiamente descritta dai collaboratori di giustizia, oltre che nel corso del processo cd "**OMISSIS**" - che verte sulle vicende e i rapporti intercorrenti fra il *locale* della limitrofa Corigliano (CS) dal 1990 al 1995[1] e il *crimine* cirotano - anche nella indagine denominata "**OMISSIS**" e definitivamente riconosciuta con sentenza della Corte di Cassazione del 25 marzo 2003, con la quale sono stati condannati i capi dell'organizzazione stessa e taluni degli affiliati.

La lettura e valutazione degli esiti processuali dimostrano, quindi, pienamente l'esistenza dell'associazione di tipo mafioso denominata *Locale di Cirò*, con un suo organigramma (anche con

[1] Il processo **OMISSIS** non ha solo ricostruito le vicende del *locale* cirotano, nel primo quinquennio degli anni '90, ma anche quelle relative a tutte le associazioni *'ndranghetistiche* operanti lungo la fascia jonica del distretto della Corte di Appello di Catanzaro. Così si ricostruiscono i rapporti intercorsi fra il *locale* di Sibari cui era preposto **OMISSIS**, quello di Corigliano, cui era preposto **OMISSI** e il *locale di Cirò*, imperniato sull'egemonia della famiglia **OMISSIS**. Questa sentenza, emessa in primo grado nel corso del 1999, è il primo importante contributo all'affermazione dell'organizzazione semiverticistica della *'ndrangheta*, in quanto traccia i rapporti di dipendenza delle *'ndrine* rispetto ai locali e di direzione del *crimine* cirotano rispetto ai locali di Sibari e Corigliano.

riferimento ai quadri di vertice), una sua operatività delinquenziale, un'area geografica di pertinenza delle sue attività illecite.

Il *Locale di Cirò* controlla le più significative e importanti attività economiche e imprenditoriali, mediante la reiterata e sistematica commissione di gravissimi reati contro la persona e contro il patrimonio, finalizzati a produrre un diffuso stato di assoggettamento e omertà, che di fatto porta le vittime a subire in modo passivo le intimidazioni e vessazioni poste in essere.

La popolazione di Cirò ha risentito e continua a risentire della pressante azione intimidatoria della cosca; in sostanza, nella cittadina di Cirò, la persistente presenza della locale consorteria mafiosa ha inciso pesantemente sull'atteggiamento della popolazione, la quale appare, in buona misura, assuefatta alla convivenza con la potente organizzazione.

Del resto, seppure la cosca "**OMISSIS**" sia stata pesantemente colpita da numerose operazioni di polizia (**OMISSIS** ed **OMISSIS** innanzitutto e dalle successive denominate **OMISSIS** – **OMISSIS** – **OMISSIS** – **OMISSIS** – **OMISSIS** – **OMISSIS**), tanto da dare l'impressione che la struttura fosse stata smantellata, si è assistito, negli anni, a un progressivo fenomeno di assestamento strutturale e progressione operativa su livelli più funzionali, rispondenti alla duplice esigenza di mimetizzarsi, cercando di vanificare le conoscenze acquisite dalle forze di polizia e adattarsi a un più alto livello dell'attività criminale.

Dopo una prima fase (quella che va dalla cattura di buona parte degli affiliati al *Locale di Cirò,* fino al tentato omicidio in danno di **OMISSIS**, quest'ultimo considerato promotore di un nuovo sodalizio, costituito in Cirò Marina, in contrapposizione al clan dominante) in cui la cosca ha ridefinito i propri assetti, si assiste ad un nuovo dinamismo, da parte degli affiliati al *Locale di Cirò* il quale, oltre a gestire in proprio (anche grazie alla scarcerazione di molti affiliati) tutte le lucrose attività lecite ed illecite che da sempre hanno costituito la primaria fonte di ricchezza della consorteria, si propone con sempre maggiore evidenza, quale struttura di riferimento *'ndranghetista* in tutto il versante ionico calabrese ricadente nelle province di Catanzaro, Cosenza e Crotone.

2. L'Amministrazione comunale

Il Consiglio Comunale di Cirò è stato rinnovato nelle elezioni amministrative del 6 e 7 maggio 2012, che hanno visto il prevalere di una lista civica, denominata "Cirò grande di nuovo", riconducibile all'area di centro, con candidato a Sindaco **OMISSIS**, che aveva già ricoperto tale incarico a seguito delle precedenti consultazioni del 27 e 28 maggio 2007.

Diversi degli attuali amministratori operavano anche nella precedente consiliatura.

Infatti, oltre al Sindaco **OMISSIS**, ben quattro consiglieri, sui cinque assegnati alla maggioranza, già presenti nella precedente compagine amministrativa, sono risultati eletti, e precisamente, **OMISSIS**, **OMISSIS**, **OMISSIS** e **OMISSIS**. Va ricordato, in proposito, che la

composizione del consiglio comunale di Cirò, in conseguenza di disposizioni di legge sopravvenute, è di 7 consiglieri oltre al Sindaco, rispetto ai 16 consiglieri della precedente amministrazione.

Risulta incontrovertibile, quindi, la continuità tra la cessata e l'attuale amministrazione.

3. Elementi su rapporti di parentela e affinità, nonché di frequentazioni di amministratori con esponenti della criminalità organizzata

Si deve evidenziare che la Commissione di accesso – oltre alla evidente continuità amministrativa - ha riscontrato una stretta ed intricata rete di parentele e affinità, che legano la maggior parte degli amministratori comunali ad esponenti del sodalizio "**OMISSIS**".

Si evidenziano, in particolare, i rapporti di parentela di:

- **OMISSIS**, consigliere e assessore (assessore anche nella precedente consiliatura), fratello di **OMISSIS**, elemento di spicco della consorteria mafiosa denominata *Locale di Cirò*, arrestato nell'ambito dell'operazione "**OMISSIS**" , "**OMISSIS**" e "**OMISSIS**", condannato per reati di associazione a delinquere di stampo mafioso, traffico di armi e stupefacenti. E' cugino di **OMISSIS**, anche lui elemento di spicco della medesima consorteria mafiosa, condannato in via definitiva nel 2003 per associazione a delinquere di stampo mafioso; non ultimo è affine di **OMISSIS**, già latitante ed attualmente detenuto, elemento di spicco della locale consorteria criminale, condannato in via definitiva all'ergastolo per reati di mafia, con sentenza della Corte di Cassazione che lo ha riconosciuto ai vertici del sodalizio di *'ndrangheta* "**OMISSIS**", che dà vita al c.d. *Locale di Cirò*. L'assessore **OMISSIS**, nel corso del Consiglio Comunale tenutosi lo scorso 31 gennaio – subito dopo l'insediamento della Commissione d'accesso – ha affermato "*di non rinnegare le proprie parentele, tuttavia non si capisce il motivo per cui le condanne dei suoi familiari debbano influire sulla sua persona e sull'amministrazione*". Si tratta, invero, di affermazione indicativa, atteso che ci si sarebbe aspettato piuttosto che una non rinnegazione, una presa di distanza da siffatte parentele, così come indicativa del contesto ambientale di quel comune è la circostanza che la dichiarazione è stata seguita da un applauso di **OMISSIS, OMISSIS** del luogo e, poi, da tutti i presenti. Per inciso si evidenzia che **OMISSIS** è la stessa persona che, dalla relazione della Commissione, risulta essere stata notata il 5 maggio 2012 (giorno antecedente le consultazioni elettorali), mentre dialogava proprio con **OMISSIS** (pluripregiudicato e fratello dell'assessore), **OMISSIS**, sorvegliato speciale di p.s., figlio di **OMISSIS, OMISSIS**, sorvegliato speciale di p.s. oltre che con l'imprenditore **OMISSIS**. Gli stessi, alla vista dei militari dell'Arma, si allontanavano repentinamente.

- **OMISSIS**, consigliere, è nipote di **OMISSIS**, arrestato nell'ambito dell'operazione "**OMISSIS**" per associazione a delinquere di stampo mafioso. È inoltre cugino di **OMISSIS**,

pregiudicato per associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti e associazione di stampo mafioso. Ancora è cugino di **OMISSIS**, elemento di spicco della locale criminalità organizzata, facente capo ai fratelli **OMISSIS**, ucciso il 10 gennaio 2011 in un agguato mafioso. E' coniugato con **OMISSIS**, nipote di **OMISSIS**, condannato in via definitiva per associazione a delinquere di tipo mafioso, affiliato al *Locale di Cirò*;

- **OMISSIS**, consigliere assessore (già **OMISSIS** del precedente Consiglio comunale), con delega **OMISSIS**, annovera pregiudizi penali per oltraggio, violenza, resistenza e minacce, lesioni a P.U. e occupazione di edificio pubblico. La figlia convivente **OMISSIS** è fidanzata con **OMISSIS**, nipote di **OMISSIS**. Lo stesso **OMISSIS**, inoltre, è solito accompagnarsi a persone appartenenti alla cosca mafiosa "**OMISSIS** – **OMISSIS**", oltre ad essere egli stesso gravato da numerosi pregiudizi penali.

Il **OMISSIS** era stato proposto alla carica di **OMISSIS** della società "**OMISSIS**", nei confronti della quale in data 8 marzo 2011 la Prefettura di Crotone aveva adottato (su richiesta della **OMISSIS**) un provvedimento antimafia interdittivo. Successivamente all'adozione di detto provvedimento la società "**OMISSIS**", ha mutato il proprio assetto societario con l'estromissione del **OMISSIS**, il quale a far data dal 29 marzo 2011 è cessato dalla carica di **OMISSIS**.

- **OMISSIS**, consigliere, annovera pregiudizi penali per truffa e falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico. Lo stesso, inoltre, è parente di **OMISSIS**, consigliere della **OMISSIS** e consigliere e già assessore al Comune di **OMISSIS**. Il **OMISSIS** è coniugato con **OMISSIS**, figlia di **OMISSIS** , fratello di **OMISSIS**, a Cirò, bracciante agricolo, quest'ultimo ritenuto al vertice della cosca, attualmente latitante, nonché di **OMISSIS** allo stato detenuto e pure considerato al vertice della organizzazione e di **OMISSIS** impiegato presso **OMISSIS**, già sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno.

- **OMISSIS**, consigliere di minoranza, è parente in 6° grado a **OMISSIS**, in quanto i rispettivi nonna e nonno erano fratelli.

E' presente, quindi, una stretta e intricata rete di parentele e affinità che legano ben cinque amministratori, sugli otto in carica, a esponenti del sodalizio criminoso "**OMISSIS**" e, di questi, ben quattro appartengono alla maggioranza e tre erano presenti nella precedente consiliatura. E' di tutta evidenza che vincoli familiari così forti, anche se possibili nell'ambiente di un piccolo paese e tutti riconducibili a esponenti di spicco del *Locale di Cirò*, destino, già di per sé, inquietanti sospetti su possibili pressioni e condizionamenti esercitati sull'apparato politico-amministrativo dell'ente e assumono valore pregnante se valutati unitariamente agli altri elementi, rinvenuti dalla Commissione nella attività di verifica della gestione amministrativa del Comune.

Nella relazione, oltre ai rapporti di parentela e di affinità, sono stati evidenziati numerosi episodi, riscontrati dall'Arma dei Carabinieri, in cui amministratori del Comune sono entrati in contatto con esponenti, anche di spicco della criminalità organizzata di Cirò. Sono ben otto le frequentazioni segnalate nella relazione, che interessano un arco temporale che va dal 2008 al 2012 e che vedono gli attuali amministratori, già presenti nella passata consiliatura (**OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS**), singolarmente o anche più di uno degli stessi e in qualche caso **OMISSIS**, già **OMISSIS**, intrattenersi con personaggi pluripregiudicati, affiliati alla cosca mafiosa del cirotano, anche di spessore criminale indiscusso, quali, per citarne alcuni, **OMISSIS**, già menzionato, **OMISSIS**, ritenuto il reggente attuale della cosca, **OMISSIS**, figlio di **OMISSIS**, **OMISSIS**, figlio di **OMISSIS**, entrambi già citati, **OMISSIS**, nipote del capo cosca **OMISSIS**. Parimenti significativa è la circostanza che, al matrimonio del consigliere **OMISSIS**, nell'agosto 2008, oltre a **OMISSIS**, zio della moglie, viene notato **OMISSIS**, pure affiliato alla cosca locale.

Emblematica, inoltre, risulta la circostanza che, nel corso dei festeggiamenti successivi alla vittoria elettorale della lista "*Cirò grande di nuovo*", alcuni appartenenti alla cosca, nonché loro stretti familiari, hanno partecipato ai festeggiamenti e, secondo quanto appreso da fonte informativa dall'Arma dei Carabinieri, al pranzo elettorale offerto da **OMISSIS**, marito di **OMISSIS**, figlia di **OMISSIS** e nipote di **OMISSIS**, per la elezione del proprio parente **OMISSIS**. Tra i partecipanti ai festeggiamenti e alla cena elettorale si segnalano, tra gli altri, la moglie, **OMISSIS**, i figli, **OMISSIS** e **OMISSIS**, la nuora **OMISSIS**, di **OMISSIS**; **OMISSIS** e **OMISSIS**, figli di **OMISSIS**; **OMISSIS**; **OMISSIS**, cognato di **OMISSIS**.

Del resto, lo stesso **OMISSIS**, in sede di audizione, non ha escluso che ai festeggiamenti e alle cene "elettorali" possano aver partecipato personaggi vicini alla criminalità organizzata, nonché loro stretti familiari, seppure, a suo dire, non per sua volontà.

4. **Apparato burocratico, organizzazione e funzionalità degli uffici.**

L'attività di verifica della Commissione ha riscontrato una sostanziale debolezza dell'apparato burocratico sul piano quantitativo e soprattutto qualitativo, il che, ad avviso dell'organo ispettivo, ha favorito l'eccessiva ingerenza degli organi di direzione politica, peraltro favorita dalla carenza delle figure dirigenziali, e dalla instabilità delle figure di vertice nei settori nevralgici dell'Ente.

Nel contempo tali criticità hanno determinato una deresponsabilizzazione dei dirigenti dei vari Settori, che in varie occasioni hanno "scaricato" le responsabilità sul vertice politico.

Al riguardo, il **OMISSIS**, in sede di audizione ha precisato che *"l'attività della Giunta che prepara un atto di indirizzo in un paese come Cirò ha la funzione di "promemoria" nei confronti dei responsabili dei settori tecnici".*

La violazione dei principi basilari in materia di organizzazione degli enti locali, come si avrà modo di illustrare, tuttavia, ha indotto conseguenze facilmente immaginabili sul piano del funzionamento degli uffici e dei servizi.

L'apparato amministrativo annovera dipendenti con pregiudizi di polizia o precedenti penali, sebbene datati, e con frequentazioni con soggetti controindicati. I reati per i quali vi è stata denuncia, in qualche caso sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, o, ancora, sono stati dichiarati estinti per prescrizione, ovvero per remissione di querela, o, in un caso, hanno visto assoluzione perché il fatto non costituisce reato, riguardano, tra gli altri, il tentato omicidio, l'omissione di atti d'ufficio, l'abuso d'ufficio, la falsità ideologica, la falsità materiale, la falsa testimonianza, la soppressione di atti veri, la detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, il furto, la ricettazione, l'ingiuria, la minaccia, le lesioni personali, i maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli, la violazione della normativa in materia di assunzione di stranieri, la violazione della normativa in materia edilizia.

In disparte quanto verrà dettagliatamente illustrato in merito alla peculiare situazione del dipendente **OMISSIS**, la Commissione ha riscontrato, inoltre, che una dipendente, **OMISSIS**, è sorella del noto **OMISSIS**, pregiudicato e affiliato alla cosca "**OMISSIS**".

La circostanza che ben 7 dipendenti sui 12 in servizio presso l'ente, oltre agli LSU e LPU, presentino pregiudizi di polizia o precedenti penali, a prescindere dagli esiti giudiziari delle vicende, atteso che l'affermazione della colpevolezza richiede che la prova sia raggiunta nell' ossequio dei principi costituzionali in materia penale, è, comunque, indicativa dello scarso livello morale dell'apparato burocratico dell'ente.

Emblematica, sotto tale profilo, risulta la posizione del **OMISSIS**, già **OMISSIS** presso il medesimo comune, **OMISSIS**. Questi annovera una denuncia, sebbene nel 1998, per aver favorito la latitanza del figlio del più volte citato **OMISSIS**. Lo stesso **OMISSIS** nel 2001 veniva denunciato per falsa testimonianza e assolto nel 2005 perché il fatto non costituisce reato. Peraltro, nei suoi confronti nel 1999 è stata applicata, su richiesta delle parti, la pena della reclusione di anni 1 e mesi 10, oltre alla sanzione pecuniaria, tra l'altro per i reati di ricettazione e soppressione di atti veri. Le suddette denunce, e, segnatamente la prima, unitamente alla circostanza che, in passato, il **OMISSIS** è stato notato, in relazioni di servizio dell'Arma Carabinieri, nel periodo che va dal 1992 al 1995 con esponenti al vertice della cosca cirotana, assumono, a prescindere dall'esito giudiziario, una precisa significatività, tra l'altro se considerate unitamente alla singolare circostanza che le tasse universitarie per il conseguimento della laurea in economia da parte del **OMISSIS.** presso l'Università **OMISSIS**, sono state sopportate, inspiegabilmente e illecitamente, dall'amministrazione comunale, per un importo complessivo di € 6.376, cifra questa, ragguardevole, se rapportata ai flussi finanziari di un comune di poco più di 3.000 abitanti.

Uno degli aspetti di maggiore criticità riscontrati dalla Commissione è l'impropria commistione, nel Comune di Cirò, di ruoli fra funzioni di indirizzo e controllo - proprie degli organi politici - e funzioni riservate all'apparato burocratico.

Ciò in ragione della continua ingerenza politica nelle attività gestionali che si è riscontrata in più occasioni.

Altra circostanza sintomatica, segnalata dalla Commissione d'accesso, che afferisce alla intera struttura burocratica, è il mancato ricorso, nella pressoché totalità dei casi, alle cautele antimafia.

In rarissimi casi gli uffici del Comune di Cirò si sono preoccupati di acquisire le comunicazioni o le informazioni antimafia, ai sensi della relativa normativa (ora artt. 87 e 91 del D.Lgs n. 159/2011 e s.m.i.), anche quando questo è obbligatorio per legge.

Parimenti non si è riscontrata, almeno dai fascicoli presi in visione dalla Commissione, in nessun caso, alcuna verifica circa le autocertificazioni antimafia; infatti, anche quando ha trattato istanze avanzate da soggetti pesantemente coinvolti in indagini antimafia, (peraltro, almeno in un caso, con l'evidente presenza di circostanze ostative), non si è mai ritenuto di chiedere, almeno a campione, una comunicazione antimafia.

A conferma di ciò, va evidenziato che il responsabile **OMISSIS**, in sede di audizione, ha testualmente precisato che " *...è solo dal 13 febbraio u.s. a seguito di suggerimento della Commissione d'Accesso che abbiamo iniziato a richiedere la Certificazione Antimafia".*

5. Rapporti tra l'Amministrazione comunale e il noto pluripregiudicato OMISSIS.

Nel corso delle attività ispettive, la Commissione ha segnalato - come episodi sintomatici di ulteriori, specifici, fattori di condizionamento - i rapporti tra l'amministrazione comunale di Cirò e il pluripregiudicato **OMISSIS**, denominato, negli ambienti della criminalità organizzata e proprio per la sua efferatezza, "**OMISSIS** o", coinvolto nelle più significative operazioni di polizia che hanno interessato il territorio di Cirò, quali "**OMISSIS**" ed "**OMISSIS**".

OMISSIS è stato condannato per associazione a delinquere di stampo mafioso, omicidio in concorso, occultamento di cadavere e usura. Al pluripregiudicato **OMISSIS**, destinatario, fra l'altro, della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s., sono stati sequestrati e, successivamente confiscati, degli immobili, attualmente nella disponibilità del Comune di Cirò.

5.1 OMISSIS, dipendente comunale (figlio di OMISSIS)

OMISSIS e residente a Cirò è stato assunto a tempo pieno e indeterminato dall'Amministrazione comunale di Cirò, per la copertura del posto "vacante in pianta organica" di manutentore necroforo affossatore – custode cimitero, con delibera della Giunta Municipale n. 184 del 22.12.2011, a decorrere dal 16 gennaio 2012.

Detto atto deliberativo è preceduto da una serie di atti propedeutici, finalizzati al raggiungimento dell'obiettivo finale che – a giudizio della Commissione – era proprio l'assunzione del **OMISSIS**.

L'Amministrazione Comunale di Cirò nel 2010, modificando la dotazione organica dell'Ente (con atto deliberativo n. 118 del 14 dicembre) istituisce in pianta organica il posto di *custode cimiteriale – manutentore" part-time di cat- A.*

Solo pochi mesi dopo, però, la Giunta (atto deliberativo n. 72 del 12.05.2011) apporta una nuova modifica alla pianta organica, trasformando il posto di *"custode cimitero necroforo"* da cat. A a cat B e con la previsione del tempo pieno, con un evidente, notevole aumento di spesa per l'Ente (si passa dai 19.218,00 a 38.436,00 Euro (G.M. n. 86 del 07.06.2011).

Nella medesima giornata, inoltre, la Giunta Municipale, con atto deliberativo n. 93, conferisce incarico al Responsabile dell'Ufficio Tecnico di provvedere all'attivazione dell'istituto della mobilità volontaria esterna, ai sensi dell'art. 30 del D.Lg.vo n. 165/2001, per la copertura del posto vacante in pianta organica .

Solo successivamente, però, (G.M. n. 126 del 10.10.2011) l'Amministrazione Comunale di Cirò ha riadottato con modificazioni il "Regolamento generale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi" e, nell'occasione, ha declinato con precisione le funzioni del necroforo affossatore/custode cimiteriale, inserendo nel profilo professionale il termine affossatore: "*lavoratore che svolge attività tecnico-manuali di ordinaria e generica manutenzione ai servizi cimiteriali, con competenza in ordine alla sepoltura, tumulazione ed estumulazione delle salme nonché delle operazioni relative secondo quanto contemplato dalle normative e dal regolamento comunale vigenti in materia di servizi cimiteriali. Può svolgere attività di custodia e di tenuta dei relativi registri per l'individuazione delle sepolture"*. Ciò si rendeva necessario, a giudizio della Commissione d'accesso, poiché il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta n. 42 del 23.3.2011, in vigore sino al 09 ottobre 2011, non prevedeva una figura ad hoc per la manutenzione del cimitero. Il successivo 18 ottobre 2011, con atto deliberativo n. 135, la Giunta Municipale, nel prendere atto che la procedura attivata di mobilità esterna non aveva prodotto alcun risultato in quanto *"nelle liste di disponibilità non è presente alcuna unità lavorativa con i requisiti richiesti"*, ha incaricato l'Ufficio Tecnico di completare l'iter per l'assunzione dell'unità lavorativa, attraverso la procedura della c.d. *"chiamata in sala"*.

Con quest'ultimo atto di indirizzo, la Giunta Municipale - dopo aver pochi giorni prima modificato il Regolamento degli Uffici e dei Servizi – specifica, quindi, coerentemente alla modifica apportata al regolamento, il profilo professionale della persona da assumere, ossia *manutentore necroforo affossatore – custode cimitero.* In buona sostanza, la Giunta, grazie alle repentine modifiche ai propri atti deliberativi - in particolare alla n. 86 del 07.06.2011 (con la quale si era approvato il programma triennale per il fabbisogno del personale per l'anno 2011 con

la esplicita previsione dell'assunzione di un operatore necroforo a tempo pieno cat. B) e alla n. 93 del 07.06.2011 (Atto di indirizzo al responsabile dell'Ufficio Tecnico per avvio procedure assunzione necroforo – custode cimitero – Nomina Commissione Giudicatrice) - incarica il Responsabile dell'Ufficio Tecnico di provvedere alla copertura del posto vacante in pianta organica di *manutentore necroforo affossatore – custode cimitero*, mediante la procedura di chiamata in sala. Il Responsabile dell'Ufficio tecnico, con nota in data 8.11.2011, inoltra la richiesta al Centro per l'impiego di Cirò Marina, precisando che fra i requisiti richiesti vi è quello della esperienza maturata in tali mansioni per un periodo di minimo tre anni, trattandosi di profilo professionale per il quale non esiste la qualificazione scolastica, o abilitativa.

La Commissione d'accesso, in sede di audizione del **OMISSIS** e dei funzionari comunali, ha richiesto chiarimenti in ordine alle procedure seguite dall'Ente per l'assunzione del **OMISSIS** e, più in particolare, se la qualifica di *manutentore necroforo affossatore – custode cimitero* fosse la medesima qualifica professionale per la quale era già stata avviata la procedura di mobilità.

I funzionari comunali hanno espressamente dichiarato di non conoscere la differenza fra le due diverse terminologie, mentre il **OMISSIS** ha avuto modo di dichiarare alla Commissione d'accesso "a *mio giudizio non vi sono differenze tra necroforo ed affossatore in quanto le due parole sono sinonimi. Specifico soprattutto che per l'assunzione del* **OMISSIS**, *non è stato fatto alcun favoritismo in quanto la procedura della chiamata in sala è stata svolta dal centro per l'impiego.*". In realtà, da accertamenti esperiti successivamente presso il Centro per l'Impiego di Crotone e di Cirò Marina, di cui ad ogni buon conto si allega copia, **(all. nn. 6, 7)** è emerso che la **OMISSIS** - impresa individuale di **OMISSIS** con sede in **OMISSIS** (cancellata il 18.11.2011 per decesso del titolare) che, dal 7 ottobre 2006 al 6 aprile 2010, ha svolto per conto del Comune di Cirò servizi di pulizia e custodia del cimitero - nel 2006 ha iscritto come operatore custode il **OMISSIS**. Peraltro, il 5 aprile 2011 il titolare della Ditta rilascia un certificato di servizio nel quale dichiara l'assunzione del **OMISSIS** alle proprie dipendenze con la precisa qualifica di *custode cimiteriale ed affossatore necroforo* per un quadriennio; qualifica che consente al **OMISSIS**, al momento della chiamata, di avere maturato l'esperienza triennale nella qualifica appunto richiesta a seguito delle modifiche apportate dalla Giunta, come sopra illustrate.

Risulta di tutta evidenza, a giudizio della Commissione, che gli atti compiuti dal Comune sono stati preordinati all'assunzione del figlio di uno dei più pericolosi esponenti del "Locale di Cirò", a riprova della sussistenza di pregnanti elementi, indizianti collegamenti e/o condizionamenti dell'amministrazione comunale da parte della criminalità organizzata.

5.2 Altri collegamenti tra l'Amministrazione di Cirò e il pluripregiudicato OMISSIS

La Commissione d'accesso ha descritto altre situazioni, che pure denotano ricorrenti rapporti dell'amministrazione comunale con i familiari del **OMISSIS**, che si sostanziano,

nell'affidamento diretto, nelle ipotesi di lavori di "somma urgenza", della effettuazione di interventi all'impresa di costruzioni del figlio **OMISSIS**, nonché nel frequente acquisto di materiale edile presso l'attività commerciale denominata "**OMISSIS**" del figlio **OMISSIS**, sul presupposto che è l'unica azienda del paese che vende siffatti prodotti.

Dall'esame degli atti acquisiti dalla Commissione, inoltre, è emerso che l'amministrazione comunale ha affidato direttamente alla ditta "**OMISSIS** di **OMISSIS**", con sede in Cirò - il cui amministratore unico è **OMISSIS**, cugino di **OMISSIS** - il servizio di trasporto scolastico, comprensivo delle uscite didattiche per il periodo dal 13.11.2012 e fino alla chiusura dell'anno scolastico 2012/2013, *"alle condizioni previste nel preventivo-offerta presentato dalla ditta* **OMISSIS** *di* **OMISSIS** *per un importo di Euro 11.000,00"* sul presupposto, anche in questo caso, che *"nel territorio di Cirò è presente solo la ditta* **OMISSIS** *per l'espletamento di detto servizio".* E' d'uopo segnalare che il servizio di trasporto scolastico era gestito direttamente dal Comune a mezzo di due autisti, di cui uno dichiarato inidoneo il 24 marzo 2013. Prima di procedere all'affidamento alla ditta su indicata, l'amministrazione ha sopperito alla mancanza dell'autista mediante chiamata diretta e tale funzione è stata, in più occasioni, svolta da **OMISSIS**, precedentemente alla sua assunzione a tempo indeterminato presso il Comune.

6. La gestione delle somme urgenze

La Commissione ha dedicato un capitolo *ad hoc* alla gestione delle somme urgenze, poiché nel corso delle attività di accesso sono stati acquisiti atti che denotano una gestione degli interventi connotata da diffuse e sistematiche irregolarità.

Nella realtà di Cirò le ordinanze sindacali contingibili e urgenti sono state utilizzate per l'esecuzione di lavori di somma urgenza.

L'ordinamento, come noto, riconosce al Sindaco la possibilità di adottare ordinanze contingibili e urgenti. L'art. 50, D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, prevede al comma 5 che il Sindaco, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, adotta ordinanze contingibili e urgenti, quale rappresentante della comunità locale.

Il successivo art. 54 stabilisce al comma 4 che il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini e la sicurezza urbana.

Le ordinanze contingibili e urgenti sono, quindi, sostanzialmente atti aventi la funzione di colmare le lacune dell'ordinamento in determinate materie, in presenza di situazioni straordinarie, consentendo al Sindaco di adottare misure eccezionali, con una correlativa restrizione del principio

di legalità, fermo restando il rispetto dei principi costituzionali, ai fini di tutela di determinati e tassativi interessi collettivi.

Principio di fondo è, dunque, che il ricorso all'ordinanza contingibile e urgente deve essere giustificato dalla necessità e dall'urgenza di provvedere, laddove non sussistano altri idonei strumenti previsti dall'ordinamento. Invero, l'ordinamento e, segnatamente il D. Lgs. N. 163/2006 (Codice degli Appalti) disciplina dettagliatamente le procedure da seguire in caso di somma urgenza e di urgenza e dette disposizioni normative attribuiscono l'espletamento del relativo procedimento, ivi compreso, l'affidamento degli interventi occorrenti, esclusivamente all'apparato gestionale.

In ossequio al principio della separazione fra politica e gestione amministrativa, che ha trovato piena attuazione nel D. Lgs. n. 267/2000, mentre compete al Sindaco l'emanazione dell'ordinanza contingibile ed urgente, saranno i singoli dirigenti a darvi attuazione mediante adozione dei provvedimenti di propria competenza.

La Commissione ha riscontrato nel corso della complessa attività di accertamento, una prassi per l'adozione delle ordinanze - segnatamente per quanto riguarda l'affidamento dei lavori - del tutto irregolare.

È questo il motivo che ha indotto la Commissione a parlare di un "sistema" delle somme urgenze.

Le attività ispettive hanno consentito, infatti, di appurare che, ordinanze contingibili e urgenti, sono state adottate dal Sindaco, con affidamento diretto dei lavori alle ditte individuate nel provvedimento sindacale, in violazione delle disposizioni del codice degli appalti.

In buona sostanza, la gestione delle somme urgenze è emblematica del vizio di fondo che la Commissione ha colto più volte nella gestione del Comune, ovvero la sistematica elusione delle norme che disciplinano i rapporti tra organi di governo e apparato burocratico. L'effetto negativo di tale prassi si è tradotto nell'adozione, da parte del **OMISSIS**, di provvedimenti che non avrebbe potuto adottare – e questo a prescindere dalla sussistenza di una situazione di emergenza-, e nella conseguente deresponsabilizzazione dell'apparato burocratico.

Del resto è ben noto che un apparato burocratico disorganizzato non può che favorire la permeabilità dei Comuni a possibili condizionamenti.

Deve premettersi che con Determina dirigenziale n. 173 del 1 luglio 2011, previo bando pubblico, il responsabile dell'Ufficio tecnico del Comune di Cirò aveva redatto un apposito elenco di ditte in possesso del solo requisito dell'idoneità tecnico – finanziaria – e quindi senza la previa verifica del possesso dei requisiti morali.

Ciò nonostante, la Commissione ha rilevato che il Comune è solito affidare interventi solo ad alcune delle ditte tra quelle individuate come fiduciarie dell'Ente. In particolare, si segnalano:

- la ditta "**OMISSIS**", avente come attività la produzione del calcestruzzo pronto per l'uso di cui è titolare **OMISSIS**, figlio del noto pluripregiudicato **OMISSIS**, affiliato alla cosca mafiosa denominata "Locale di Cirò", in atto sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza e latitante fino al 10.11.2009; **OMISSIS**, unitamente al fratello **OMISSIS** era titolare della ditta "**OMISSIS**" le cui quote sociali sono state confiscate, unitamente ad alcuni bene del padre;

- la s.r.l. "**OMISSIS**", società avente ad oggetto la costruzione, manutenzione e ristrutturazione di edifici civili, rurali, industriali, strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, di cui risultano titolari **OMISSIS** e **OMISSIS**, a seguito di atto cessione del loro padre **OMISSIS**. La società ha attualmente alle proprie dipendenze diversi soggetti sottoposti a misure di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di soggiorno. Per i lavori di movimento terra la società si avvale dell'impresa "**OMISSIS**".

7. Affidamento del servizio di gestione degli impianti di pubblica illuminazione e degli impianti elettrici di proprietà comunale

Significativa ai fini della formulazione di un giudizio sulla gestione dei contratti pubblici nel Comune di Cirò è la vicenda relativa all'affidamento del servizio di gestione e manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione, nonché di tutti gli impianti elettrici e di illuminazione di proprietà comunale.

Fino al 2011 il servizio è stato affidato direttamente alla ditta **OMISSIS** di **OMISSIS**, nel presupposto che la ditta è inserita nell'elenco di quelle selezionate dall'Ente per lo svolgimento dei servizi in economia. Da accertamenti effettuati presso la banca dati dell'INPS è emerso che dipendente della Ditta in parola è l'Assessore comunale **OMISSIS**. Peraltro, il **OMISSIS**, in sede di audizione, ha riferito di non essere a conoscenza di tale circostanza. La Ditta **OMISSIS** ha avuto, dal 2009 al 2012, affidamenti diretti anche per altri interventi, tra cui manutenzione di impianti di riscaldamento presso le scuole e il Comune, fornitura e messa in opera di climatizzatori, lavori e manutenzioni sugli impianti.

Nel gennaio 2012 l'amministrazione comunale ha proceduto ad indire la gara per l'affidamento del servizio di illuminazione e impianti elettrici, aggiudicato definitivamente nel mese di agosto alla Ditta **OMISSIS**, seconda in graduatoria, in quanto la Ditta collocatasi al primo posto, "**OMISSIS**" di **OMISSIS** è stata esclusa per aver offerto un ribasso del tutto anomalo del 75%. Il titolare della ditta **OMISSIS**, che risulta avere esercitato le più svariate attività (dal macellaio, al panettiere, dall'edicolante alla gestione di un *internet point*) è cugino acquisito dell'attuale **OMISSIS**.

La Commissione ha segnalato che nella precedente consiliatura, a causa di forti contrasti insorti tra il **OMISSIS** e il **OMISSIS**, il primo era uscito dalla maggioranza. In questo periodo si è

verificata la strana coincidenza dell'interruzione dei rapporti lavorativi della ditta **OMISSIS** con il Comune di Cirò, come lamentato dallo stesso titolare al Comandante della Stazione Carabinieri del Comune. In occasione dell'elezioni del 2012 il **OMISSIS** e il **OMISSIS** trovano un nuovo accordo, tant'è che il **OMISSIS** si ricandida nelle file della lista del **OMISSIS** uscente.

Nei confronti del **OMISSIS** figurano pregiudizi di polizia, soprattutto per reati contro il patrimonio, oltre che procedimenti penali per frode processuale, falsità materiale e uso di atto falso, nonché per violazione alla disciplina sul controllo delle armi. Significative sono le frequentazioni - riscontrate dall'arma dei Carabinieri, nel periodo che va dal settembre del 2010 alla vigilia delle consultazioni elettorali del 2012 – con personaggi di spicco della criminalità organizzata cirotana, tra cui **OMISSIS**, ritenuto attuale reggente della cosca, **OMISSIS**, figlio di **OMISSIS**, **OMISSIS**, figlio di **OMISSIS**, più volte citati. Si evidenzia che l'episodio verificatosi alla vigilia delle elezioni è quello già riferito a p. 4, che vede presente anche il **OMISSIS**.

8. La gestione del patrimonio comunale

Dalla relazione emergono, altresì, le modalità di assegnazione in affitto dei numerosi terreni di cui è proprietario il Comune di Cirò. Anche nella gestione del patrimonio comunale terriero si riscontrano situazioni di generalizzata irregolarità, atteso che la Giunta affitta, ad esempio, i propri terreni in assenza di un regolamento e, quindi, di criteri che obbligatoriamente dovrebbero essere prestabiliti, appunto con il regolamento. Ne è evidente dimostrazione l'assegnazione di terreni ai familiari di amministratori e di appartenenti alla locale cosca. In particolare, risultano assegnatari di terreni comunali:

- **OMISSIS**, già sorvegliato Speciale di P.S. con obbligo di soggiorno, pluripregiudicato per i reati di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, associazione a delinquere di tipo mafioso, cugino del consigliere comunale di maggioranza di Cirò, **OMISSIS**;

- **OMISSIS**, madre del consigliere **OMISSIS**, zia di **OMISSIS** e sorella di **OMISSIS**, pure pluripregiudicato anche per associazione mafiosa e sorvegliato speciale di P.S.;

- **OMISSIS**, amministratore comunale negli anni '90, pregiudicato per abuso d'ufficio in concorso con altri consiglieri comunali, per abusivismo edilizio, e tratto in arresto per violazione di sigilli (prosecuzione di lavori su immobile sottoposto a sequestro), cugino acquisito del consigliere comunale di maggioranza **OMISSIS**;

- **OMISSIS**, nipote acquisito di **OMISSIS**, sorella di **OMISSIS**, pluripregiudicato, affiliato alla cosca mafiosa cirotana, attualmente detenuto poiché condannato all'ergastolo.

Il **OMISSIS**, in sede di audizione, ha dichiarato di non sapere se vengono o meno effettuati controlli sui richiedenti, aggiungendo di ignorare se alcuni di questi terreni siano stati assegnati a persone con rapporti di parentela con gli amministratori. L'affermazione, tuttavia, desta qualche perplessità, in quanto, pur a voler ritenere plausibile, nonostante le modeste dimensioni del Comune, la non conoscenza dei rapporti familiari tra il **OMISSIS** e i cugini **OMISSIS** e **OMISSIS**, appare singolare che il **OMISSIS** ignori che la **OMISSIS** sia madre di un Consigliere di maggioranza.

oo0Ooo

Riepilogati in sintesi i risultati delle attività di accertamento svolte negli scorsi mesi presso il Comune di Cirò, occorre, quindi, svolgere una attenta valutazione, per verificare se, e in quale misura, gli elementi riscontrati in sede di attività ispettiva siano sintomatici di forme di compromissione suscettibili di integrare i presupposti per l'avvio della procedura di scioglimento, ex art. 143 T.U.E.L.

La indicata disposizione di legge, nella sua nuova formulazione, definisce e precisa le caratteristiche che devono assumere gli *elementi* su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata da parte degli amministratori o del personale dell'apparato burocratico, ovvero su forme di condizionamento degli stessi; questi elementi devono essere *concreti, univoci e rilevanti*, caratterizzati, cioè, dalla concretezza fattuale, dalla coerenza d'insieme e dalla significatività dei fatti, quali indizi dei collegamenti (in questi termini Cons. Stato sentenza n. 227/2011).

La natura del provvedimento di scioglimento, di carattere straordinario, non è di tipo sanzionatorio, ma preventivo (T.A.R. Sicilia Palermo, Sez. I, 10 marzo 2008, N. 321); ciò comporta che, quale presupposto, si richiede la presenza di "elementi" su "collegamenti" o "forme di condizionamento" che consentano di individuare la sussistenza di un rapporto fra gli amministratori e la criminalità organizzata, che non devono necessariamente concretarsi in situazioni di accertata volontà degli amministratori di assecondare gli interessi della criminalità organizzata, né in forme di responsabilità personali, anche penali, degli amministratori, che, evidentemente, impongono l'avvio dell'azione giudiziaria. Lo scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazioni mafiose non esige, quindi, né la prova della commissione dei reati da parte degli amministratori, né che i collegamenti tra l'amministrazione e le organizzazioni criminali risultino da prove inconfutabili; sono sufficienti, invece, semplici "elementi" (e quindi circostanze di fatto anche non assurgenti al rango di prova piena) di un collegamento e/o di una influenza tra l'amministrazione e sodalizi criminali (T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 6 febbraio 2006, n. 1622).

Tale orientamento della giurisprudenza trova una significativa conferma nella sentenza del Consiglio di Stato n. 01266/2012REG, relativa allo scioglimento del Comune di Nicotera, disposto successivamente alla novella del 2009. L'alto consesso ha, infatti, ribadito che lo scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazioni mafiose non esige né la prova della commissione di reati da parte degli amministratori, né che i collegamenti tra l'amministrazione e le organizzazioni criminali risultino da prove inconfutabili; sono sufficienti, invece, semplici "elementi" (e quindi circostanze di fatto anche non assurgenti al rango di prova piena) di un collegamento e/o influenza tra l'amministrazione e i sodalizi criminali (come già affermato dal T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 06 febbraio 2006 , n. 1622 e dallo stesso Consiglio di Stato, Sez. IV, 24 aprile 2009, n. 2615).

Gli esiti delle attività di accesso presso il Comune di Cirò, valutati alla stregua dei principi enucleati dalla giurisprudenza, consentono, allo stato, di formulare un giudizio affermativo sulla sussistenza di situazioni soggettive riconducibili agli amministratori in carica, inquadrabili nell'ipotesi di cui all'art. 143 e integrare i presupposti per addivenire a un provvedimento dissolutorio nei confronti del consiglio comunale.

Il quadro che emerge dalle risultanze dell'attività di accesso è caratterizzato, innanzitutto dal radicamento nel territorio cirotano di una potente organizzazione criminale, dominante ed egemone su tutto il versante ionico delle province di Cosenza, Crotone e Catanzaro.

E' stata riscontrata, inoltre, una intricata rete di parentele, affinità e frequentazioni tra la maggioranza degli amministratori in carica con esponenti, pure di vertice, della cosca mafiosa, anche in occasione dei festeggiamenti post elettorali. Analoghe frequentazioni interessano alcuni dipendenti dell'Ente. In proposito, va sottolineata la circostanza notoria che il "vincolo familiare" rappresenta il tratto distintivo della mafia calabrese, rispetto alle altre organizzazioni criminali.

L'apparato burocratico è apparso, in genere, insufficiente, sul piano quantitativo, così come su quello qualitativo. Viepiù è stata riscontrata una impropria e dannosa commistione di ruoli tra vertice politico-amministrativo e apparato burocratico.

Inquietanti sono gli stretti rapporti emersi tra l'amministrazione comunale e il pluripregiudicato, sorvegliato speciale di p.s. **OMISSIS**, alias "**OMISSIS**", risultanti dall'assunzione del figlio **OMISSIS** e dagli affidamenti diretti di lavori o forniture alle ditte facenti capo agli altri due figli, **OMISSIS** e **OMISSIS**, oltre che dall'affidamento diretto del servizio di trasporto scolastico alla ditta di cui è amministratore unico il cugino **OMISSIS**.

Del pari, pregnante, è il sistema rilevato dalla Commissione degli affidamenti diretti nell'ambito di interventi di somma urgenza - con modalità illegittime - tra cui spiccano quelli in favore della **OMISSIS**, in un contesto di pressoché generalizzata non applicazione della normativa in materia di documentazione antimafia.
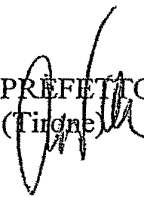
Parimenti significative sono le modalità di assegnazione del patrimonio terriero comunale, in assenza di criteri predeterminati e per di più, nei casi evidenziati dalla Commissione, a beneficio di soggetti pluripregiudicati o, comunque, controindicati, anche familiari di un amministratore comunale della maggioranza.

Gli elementi raccolti, valutati nel loro insieme, in conformità con i canoni ermeneutici consolidatisi nella giurisprudenza, risultano univoci, concreti e rilevanti, ai fini della formulazione del giudizio in merito alla sussistenza di collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata degli amministratori del Comune di Cirò, nonché di forme di condizionamento degli stessi, tali da determinare un'alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon andamento o l'imparzialità della amministrazione comunale, nonché il regolare funzionamento dei servizi. In conseguenza, si propone lo scioglimento di quel Consiglio comunale, in merito al quale è stato espresso parere favorevole dai vertici delle Forze di Polizia e dai rappresentanti dell'Autorità Giudiziaria in seno al Comitato Provinciale per l'ordine e la Sicurezza Pubblica.

La relazione resa dalla Commissione d'accesso, unitamente alla documentazione alla stessa acclusa, nonché gli ulteriori allegati, saranno trasmessi nei prossimi giorni a mezzo corriere, anche su supporto informatico.

IL PREFETTO
(Tirone)

Si allegano:

1. nota n. 2/2013/ OES/R del 4 gennaio 2013
2. D.M. n. 17102/128/97(10) Uff. V Affari Territoriali in data 9 gennaio 2013
3. decreto n. 1321 del 17.1.2013
4. decreto n. 8464 del 18.4.2013
5. relazione della Commissione di accesso, con relativi allegati
6. comunicazione di assunzione ditta **OMISSIS**
7. certificato di servizio ditta **OMISSIS**

13A08704

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 ottobre 2013.

Scioglimento del consiglio comunale di Sedriano e nomina della commissione straordinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Sedriano (Milano) gli organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 6 e 7 giugno 2009;

Considerato che all'esito di approfonditi accertamenti sono emerse forme di ingerenza della criminalità organizzata che hanno esposto l'amministrazione a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialità dell'attività comunale;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata ha arrecato grave pregiudizio per gli interessi della collettività e ha determinato la perdita di credibilità dell'istituzione locale;

Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento del consiglio comunale e disporre il conseguente commissariamento dell'ente locale per rimuovere tempestivamente gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico e per assicurare il risanamento dell'ente locale;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 2013;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Sedriano (Milano) è sciolto.

Art. 2.

La gestione del comune di Sedriano (Milano) è affidata, per la durata di diciotto mesi, alla commissione straordinaria composta da:

dott.ssa Adriana Sabato - viceprefetto;

dott. Stefano Simeone - viceprefetto aggiunto;

dott. Rosario Guercio Nuzio - funzionario economico finanziario.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 21 ottobre 2013

NAPOLITANO

LETTA, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ALFANO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 2013
Interno, registro n. 6, foglio n. 78

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il comune di Sedriano (Milano), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 6 e 7 giugno 2009, presenta forme d'ingerenza da parte della criminalità organizzata, che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità dell'amministrazione, nonché il buon andamento ed il funzionamento dei servizi, con grave pregiudizio per lo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Nell'ambito di un procedimento penale avviato dalla DDA di Milano, che ha portato, in data 26 settembre 2012, all'emanazione di un provvedimento cautelare a carico, tra gli altri, del sindaco del comune di Sedriano, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, sono emersi elementi circa possibili infiltrazioni della 'ndrangheta nell'ente, che hanno indotto il Prefetto di Milano, con decreto del 3 aprile 2013, successivamente prorogato, a disporre l'accesso presso il comune, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, per gli accertamenti di rito.

Al termine delle indagini effettuate, la commissione incaricata dell'accesso ha depositato le proprie conclusioni, alla luce delle quali il Prefetto, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato con la partecipazione del Procuratore capo della Repubblica di Milano, ha redatto l'allegata relazione in data 24 luglio 2013, che costituisce parte integrante della presente proposta, in cui si dà atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti e indiretti degli amministratori locali con la criminalità organizzata e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando, pertanto, i presupposti per lo scioglimento del consiglio comunale, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Le indagini condotte dai competenti organi investigativi hanno evidenziato la capacità delle organizzazioni criminali di insinuarsi anche in realtà territoriali storicamente non afflitte da fenomeni di stampo mafioso, intessendo legami d'interesse con operatori economici e con pubblici amministratori, i quali, per tornaconto elettorale o comunque personale, offrono disponibilità a concedere favori.

L'attività ispettiva ha riscontrato elementi di continuità tra l'amministrazione eletta nel 2009 e quella eletta nelle precedenti consultazioni del 2004.

Secondo quanto si evince anche da prove tecniche, l'attuale sindaco, sul cui conto, così come sul conto di altri membri della compagine amministrativa, risultano documentate frequentazioni con soggetti controindicati, ha esercitato un ruolo di dominus nei confronti degli organi di Governo e dell'apparato burocratico dell'ente, dando vita ad una gestione personalistica ed interessata della cosa pubblica, con grave pregiudizio dei principi di imparzialità e regolarità dell'azione amministrativa.

L'inchiesta giudiziaria ha fatto emergere l'esistenza di un'intesa tra alcuni amministratori pubblici, tra i quali appunto l'organo di vertice di Sedriano, ed esponenti delle consorterie malavitose, finalizzata ad

assicurare ai primi l'appoggio elettorale delle organizzazioni localmente dominanti, in cambio di benefici non solo economici.

Sotto tale profilo, emblematica è la posizione di un consigliere comunale, eletto nella stessa lista del sindaco. Il predetto amministratore è legato da uno stretto rapporto di parentela ad un elemento di spicco della 'ndrangheta, in favore del quale il primo cittadino ha garantito il proprio interessamento in relazione ad investimenti sul territorio ed in vista dell'affidamento di appalti pubblici.

Quale corrispettivo del supporto ricevuto in occasione delle consultazioni amministrative del 2009 e di quello promesso in previsione di futuri sostegni elettorali, il sindaco ha posto in essere condotte finalizzate a stringere accordi con soggetti controindicati, anche attraverso l'intermediazione di un imprenditore locale, pure coinvolto nella suddetta indagine.

Negli atti giudiziari particolare rilievo è attribuito al ruolo svolto dal citato imprenditore, quale elemento di collegamento tra esponenti della criminalità organizzata, politici ed amministratori, interessato ad ottenere l'aggiudicazione di appalti da parte dell'ente e capace di condizionare fortemente le scelte dell'amministrazione. Allo stesso, infatti, pure legato da un rapporto di parentela ad altro consigliere comunale di maggioranza, su indicazione del sindaco, è stato affidato un ruolo di primo piano nell'ambito della gestione del settore urbanistico.

In base alle risultanze dell'attività d'indagine condotta dalla DDA milanese, su espressa assicurazione di esponenti della compagine amministrativa, al detto imprenditore sono stati promessi i lavori di ristrutturazione di un manufatto di proprietà dell'ente e, considerati i rapporti personali e d'affari del medesimo con soggetti controindicati, ne avrebbero beneficiato anche imprese collegate alla criminalità organizzata.

È stata delineata una generalizzata ed illegittima ingerenza degli organi politici sull'operato di quelli burocratici, tra l'altro in settori particolarmente delicati e strategici per i sottesi interessi economici, con conseguente grave compromissione del principio di separazione dei poteri di indirizzo e programmazione, propri della compagine elettiva, da quelli gestionali imputabili all'apparato dirigente.

Ne costituisce eloquente esempio, insieme ad altri pure riferiti dalla commissione d'indagine, quanto accertato relativamente ad un appalto di lavori concernenti la costruzione di opere di riqualificazione urbana e la realizzazione di aree verdi, per i quali le ditte da invitare alla procedura negoziata di affidamento, di cui una risultata aggiudicataria, sono state indicate al responsabile del procedimento direttamente da un componente dell'organo esecutivo.

Al riguardo, merita altresì fare riferimento alla riorganizzazione degli uffici comunali operata dall'amministrazione eletta nel 2009 ed, in specie, alla riorganizzazione dell'area tecnica, suddivisa in due settori, dei quali uno è stato assegnato alla responsabilità di soggetti individuati senza preventiva procedura selettiva ovvero vicini ad ambienti controindicati, nonché in violazione delle norme che disciplinano il pubblico impiego.

Ne è emerso un intreccio politico-affaristico connotato da un consolidato rapporto di mutuo soccorso e da interrelazioni economiche e personali tra esponenti della malavita organizzata, soggetti privati ed amministratori pubblici in forza del quale le norme poste a presidio di una corretta conduzione della *res publica* sono state sistematicamente pretermesse, in spregio dei principi che devono ispirare l'azione dei titolari di pubbliche funzioni.

Tra le irregolarità riscontrate in sede d'accesso, assume un carattere emblematico di anomale cointeressenze il trattamento di favore riservato a due società, i cui titolari hanno potuto beneficiare di agevolazioni non dovute e di affidamenti di lavori pubblici in violazione della normativa di settore. Tanto sarebbe anche in stretta connessione ai legami intercorrenti tra i predetti titolari ed un soggetto controindicato.

Sotto il primo profilo, rilevano le modalità di gestione dell'ingente esposizione debitoria dei menzionati imprenditori nei confronti dell'amministrazione comunale, conseguente al mancato pagamento di tributi, oneri ovvero corrispettivi per servizi resi dall'ente. Nella relazione conclusiva si evidenzia che sono state concesse rateazioni illegittime e, su indicazione del sindaco, è stata talvolta disposta la restituzione di quanto già versato, in assenza di adeguata motivazione. In alcuni casi, il procedimento di riscossione non è stato attivato o è stato attivato con ingiustificato ritardo.

Nonostante la citata esposizione debitoria e la posizione di irregolarità contributiva, alle società in questione sono stati aggiudicati lavori di manutenzione del verde cittadino, sia in economia sia in esito a procedure negoziate costellate di molteplici violazioni. In particolare, gli accertamenti svolti dall'organo ispettivo hanno messo in rilievo che le delibere e le determine a contrarre risultano prive di adeguata motivazione in ordine alla scelta di ricorrere alla procedura negoziata, caratterizzata dalla mancata pubblicazione di un bando di gara. Inoltre, il comune non ha richiesto alcuna documentazione antimafia ed ha omesso di accertare in capo alle stesse il possesso dei requisiti prescritti dal codice dei contratti pubblici.

Dall'esame degli atti concernenti le predette procedure negoziate è altresì risultato che non è stato redatto l'atto di validazione del progetto esecutivo e che non è stata acquisita, da parte dell'esecutore dei lavori, la polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi. Irregolarità sono state riscontrate anche nella formulazione della lettera d'invito e le ditte da invitare sono state individuate senza dare conto dell'osservanza dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. Ulteriori anomalie sono state riscontrate nella tenuta della contabilità e nella liquidazione dei corrispettivi.

In un caso, è stata rilevata l'assenza di un progetto, di una planimetria o di una descrizione dei punti interessati dall'intervento, con conseguente impossibilità di stabilire come sia stato determinato il valore a base d'asta, nonché la mancanza di un capitolato o di una stima dei lavori. In un altro caso, non è stato rinvenuto agli atti del comune alcun verbale di consegna dei lavori eseguiti.

In relazione ad un piano di lottizzazione, nell'ambito del quale il titolare della convenzione si è impegnato a realizzare determinate opere di urbanizzazione, l'ente locale non ha espletato la dovuta vigilanza, al fine di rilevare eventuali anomalie procedurali, tanto che una delle imprese di che trattasi risulta aver eseguito dei lavori in assenza di un valido titolo legittimante l'affidamento.

Anche per gli affidamenti in economia, di cui ha beneficiato una delle predette società, sono state riscontrate irritualità, sia con riferimento alla procedura sia in quanto deliberati in carenza del regolamento comunale concernente l'aggiudicazione di lavori e l'acquisizione di beni e servizi.

Ulteriori elementi sintomatici di cointeressenze tra compagine amministrativa e consorterie malavitose sono rinvenibili nella procedura di aggiudicazione in via d'urgenza dei lavori di messa in sicurezza di un manufatto di proprietà comunale, assegnati ad una impresa i cui soci presentano legami con soggetti controindicati e che si è servita per alcuni subappalti di una società, a sua volta, vicina alla criminalità organizzata di matrice 'ndranghetista.

La commissione d'indagine ha altresì analizzato la documentazione relativa alle restanti procedure di appalto promosse dall'amministrazione in carica, rilevando un generale contesto di illegalità ed il diffuso ricorso agli strumenti delle perizie suppletive e delle varianti in corso d'opera, in assenza dei presupposti di legge. Dette modalità hanno comportato un artificioso frazionamento degli affidamenti e la conseguente elusione delle procedure di appalto, che in relazione all'importo complessivo si sarebbero dovute applicare; con conseguente affievolimento degli strumenti tesi a prevenire eventuali pregiudizi e a garantire il migliore perseguimento degli interessi della collettività.

Le vicende analiticamente esaminate e dettagliatamente riferite nella relazione del Prefetto hanno rivelato una serie di condizionamenti nell'amministrazione comunale di Sedriano, volti a perseguire fini diversi da quelli istituzionali, con pregiudizio dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza, che rendono necessario l'intervento dello Stato per recidere il veicolo delle infiltrazioni e per assicurare il risanamento dell'ente.

Ritengo, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale di Sedriano (Milano), ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Roma, 11 ottobre 2013

Il Ministro dell'interno: ALFANO

Prefettura - Ufficio territoriale del Governo

di Milano

Milano, 24 luglio 2013

Prot. n. 13.4/09008256 N.C. - Gab

Al Signor Ministro dell'Interno
R O M A

Oggetto: Comune di Sedriano - Relazione ex articolo 143, comma 3 TUEL.

In data 16 luglio, la Commissione d'indagine ex articolo 143 TUEL, nominata dallo scrivente il 3.4.2013 in esecuzione del decreto di delega dei poteri di accesso e di accertamento emesso dal Ministro dell'Interno il precedente 8 marzo, ha depositato l'allegata relazione contenente gli accertamenti effettuati per verificare l'infiltrazione della criminalità organizzata all'interno dell'Amministrazione Comunale di Sedriano.

In esito a tali indagini, la cui complessità ha reso necessaria la concessione di una proroga di 90 giorni a decorrere dal 4 luglio 2013, acquisito il parere favorevole del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica integrato con la partecipazione del Procuratore Capo della Repubblica di Milano, lo scrivente ravvisa in essi gli elementi previsti dall' articolo 143 comma 1 TUEL per procedere allo scioglimento del Consiglio comunale di Sedriano.

La nomina della Commissione si era resa necessaria a seguito dei fatti di cui al procedimento penale ... omissis.. RGNR DDA Milano, fatti che avevano portato all'arresto di ... omissis...., sindaco di Sedriano, per il reato di corruzione per atto contrario ai doveri del proprio ufficio, commesso a favore di ..omissis, quest'ultimo quale membro di rilievo della cosca ... omissis .... della 'ndrangheta operante nell'area del cosiddetto "magentino", zona in cui si colloca geograficamente il territorio sedrianese.

Tali comportamenti si collocavano all'interno di un più vasto ed illecito accordo elettorale che nell'ipotesi accusatoria - attualmente al vaglio del competente G.U.P. - aveva permesso allo stesso .. omissis ... di vincere le competizione elettorale del giugno 2009 e ne avrebbe assicurato e favorito un'ulteriore carriera politica tesa, questa volta, ad ottenere un seggio al Parlamento nazionale.

In cambio di quel patto, stretto tramite il dottor ... omissis ..., medico della zona ed in grado, come dimostrato anche dagli accertamenti qui in argomento, di esercitare una decisiva influenza sulle scelte dell'Amministrazione comunale in alcuni settori strategici quali appalti pubblici ed urbanistica, il sindaco .. omissis .., trascurando i suoi doveri di pubblico amministratore e le sue funzioni di pubblico ufficiale, si appiattiva totalmente ed aderiva alle richieste di .. omissis .....e dello stesso .. omissis ..., così sacrificando il bene pubblico a favore di interessi di privati, tra l'altro appartenenti alla 'ndrangheta.

Non a caso, in alcuni atti giudiziari, il citato .. omissis .. viene definito quale "*soggetto di collegamento tra esponenti della criminalità organizzata e politici ed amministratori ed in particolare il sindaco di Sedriano*".

Tuttavia, tale accordo che, tra l'altro, prevedeva anche l'assegnazione preferenziale a favore di imprese "vicine" al .. omissis .... di appalti pubblici relativi alla manutenzione del verde cittadino, non si concretizzava solamente a causa dell'intervenuta esecuzione delle misure cautelari: tutti gli attori in gioco, ed in primo luogo il sindaco, avevano già con i loro comportamenti e le loro decisioni già creato, all'interno dell'Amministrazione, le condizioni idonee al verificarsi di quello che le indagini stesse hanno definito " *potenziale rischio di infiltrazione mafiosa*".

E', quindi, evidente che la permanenza nell'incarico dello stesso . omissis.. mantiene ancora attuale ed elevato tale rischio. Lo stesso dicasi in relazione all'attuale presenza in Consiglio Comunale di .. omissis ..., figlia dello stesso ....., la cui nomina era proprio una delle "componenti" di tale patto. La nomina era infatti avvenuta nella lista che sosteneva .... omissis ..., sponsorizzata e sostenuta dall'allora Assessore alla Casa della Regione Lombardia ... omissis ... arrestato nella stessa indagine con le pesanti imputazioni di concorso esterno in associazione mafiosa e voto di scambio.

La Commissione ha pertanto accertato che la gestione .. omissis ... ha notevolmente indebolito, quando non completamente azzerato, la maggior parte delle procedure, anche e soprattutto quelle che la legge prevede per l'assegnazione dei pubblici lavori - dove più e più volte è stata alterata la procedura di pubblica evidenza - creando così una situazione che, laddove non fosse intervenuta la magistratura, avrebbe permesso l'ingresso anche delle ditte e delle imprese segnalate da ... omissis ... e vicine alla cosca .. omissis ....

Tutte queste decisioni del "primo cittadino" ... omissis .. sono state avvallate dal Consiglio Comunale, del quale, oltre alla figlia di ... omissis ..., faceva e fa tutt'ora parte la dottoressa ..omissis.., moglie di .. omissis.., ed in grado, dato il suo ruolo di consigliere anziano e la sua "posizione" nella società sedrianese, di esercitare all'interno di esso una notevole influenza decisionale.

L'infiltrazione della criminalità organizzata non è però solo "*a potenziale rischio*". Essa è già presente e manifesta in elementi certi di compromissione dell'Amministrazione Comunale.

Infatti, le indagini giudiziarie hanno fatto emergere rapporti di quest'ultima, ed in particolare proprio del suo primo cittadino, con un imprenditore sedrianese .. omissis ... alle cui imprese sono stati nel tempo assegnati appalti pubblici relativi alla gestione, cura e conservazione del verde cittadino.

Partendo dalle risultanze dell'indagine giudiziaria, gli accertamenti e gli approfondimenti eseguiti dalla Commissione hanno inequivocabilmente dimostrato come nella conduzione di diverse procedure amministrative - tra le quali quelle relative ai citati appalti pubblici ed alle modalità di pagamento di debiti erariali e per servizi forniti dalla stessa Amministrazione - i responsabili degli uffici del Comune, su precisa indicazione, o meglio sarebbe dire imposizione del sindaco ..omissis.., hanno alterato la regolarità dei procedimenti arrivando a compromettere, ovviamente a favore del ... omissis .., il buon andamento e, soprattutto, la correttezza e l'imparzialità delle decisioni dell'Amministrazione.

Ciò che rileva proprio ai fini della proposta di scioglimento è che ... omissis .. è imparentato con la potente e storica famiglia 'ndranghetista dei ... omissis ... egemone nell'area del confinante Comune di Bareggio e che lo stesso Sindaco – al pari di altri responsabili degli Uffici - era al momento in cui i fatti oggetto di esame si sono verificati perfettamente consapevole non solo della natura di quel rapporto, ma anche dell'appartenenza di quella famiglia alla criminalità organizzata calabrese.

Pertanto, se con riferimento ad ..omissis.. ed ai suoi sodali l'infiltrazione può definirsi "*potenziale*" (ma ancora attuale dato il mantenimento dello status quo negli organismi politici comunali), essa nei confronti dei .. omissis.., è evidente ed esistente.

L'attuale gravità della situazione è stata ulteriormente sostenuta dalla stessa DDA milanese che lo scorso 4 luglio ha proposto nei confronti di .. omissis.. l'applicazione della misura di prevenzione antimafia di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo n. 159 del 6.9.2011 così motivandola:

"...la condotta del proposto rivela un atteggiamento inconciliabile con i doveri di un pubblico amministratore: ... omissis ... è soggetto portatore di elevata pericolosità sociale, essendosi mostrato spregiudicato e privo di scrupoli morali. ... In realtà, in totale spregio al giuramento reso all'atto dell'insediamento, ha colluso con appartenenti alla criminalità organizzata di stampo mafioso, piegando le proprie funzioni ai loro interessi. Da condotte come quelle ascrivibili a ..omissis, caratterizzate dalla totale assenza di princìpi e vincoli morali, si formano i processi di legittimazione e costruzione del consenso su cui poggiano le organizzazioni criminali di stampo mafioso e sono per questo particolarmente insidiose, perché ne agevolano la diffusione nelle aree di non tradizionale insediamento quale è il Nord Italia".

Tanto premesso, si trasmette l'allegata relazione predisposta dalla Commissione d'indagine dalla quale si ritiene che emergano proprio quegli elementi indicati dall'articolo 143, comma 1 TUEL con particolare riferimento a collegamenti diretti degli amministratori con la criminalità organizzata tali da averne compromesso la loro libera determinazione, nonché il buon andamento, il regolare funzionamento e l'imparzialità dell'Amministrazione Comunale.

IL PREFETTO
(Andreana)

Allegati:

.. omissis...

13A08705

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 21 ottobre 2013.

Indicazione del prezzo medio dei buoni ordinari del Tesoro a 365 giorni, relativi all'emissione del 14 ottobre 2013.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 71804 dell'8 ottobre 2013, che ha disposto per il 14 ottobre 2013 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 365 giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 71804 dell'8 ottobre 2013 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti e i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 ottobre 2013;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 ottobre 2013, il rendimento medio ponderato dei B.O.T. a 365 giorni è risultato pari allo 0,999%. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 98,997.

Il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, allo 0,756% e all' 1,992%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 2013

p. *il direttore generale del Tesoro:* CANNATA

13A08742

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 16 ottobre 2013.

Variazione della misura dell'indennità di trasferta spettante agli ufficiali giudiziari.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA,
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 20, punto 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002 n. 115, relativo al Testo Unico delle discipline legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, il quale prevede che con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, si provveda all'adeguamento dell'indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari, in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, accertata dall'Istituto nazionale di Statistica e verificatasi nell'ultimo triennio;

Visti gli artt. 133 e 142 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959 n. 1229 e successive modificazioni;

Visti gli artt. 26 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115;

Considerato che l'adeguamento previsto dal succitato art. 20, punto 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002 n.115, calcolato in relazione alla variazione percentuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio 1° luglio 2010 – 30 giugno 2013, è pari a +6,9;

Visto il decreto Interdirigenziale del 9 novembre 2012, relativo all'ultima variazione dell'indennità di trasferta per gli ufficiali giudiziari;

Decreta:

Art. 1.

1. L'indennità di trasferta dovuta all'ufficiale giudiziario per il viaggio di andata e ritorno è stabilita nella seguente misura:

a) fino a 6 chilometri € 2,06;

b) fino a 12 chilometri € 3,76;

c) fino a 18 chilometri € 5,19;

d) oltre i 18 chilometri, per ogni percorso di 6 chilometri o frazione superiore a 3 chilometri di percorso successivo, nella misura di cui alla lett. *c)*, aumentata di € 1,10.

2. L'indennità di trasferta dovuta all'ufficiale giudiziario, per il viaggio di andata e ritorno per ogni atto in materia penale, compresa la maggiorazione per l'urgenza è così corrisposta:

a) fino a 10 chilometri € 0,54;

b) oltre i 10 chilometri fino a 20 chilometri € 1,38;

c) oltre i 20 chilometri € 2,06;

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 2013

Il Capo del dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia
BIRRITTERI

Il Ragioniere generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze
FRANCO

13A08706

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DELIBERA 23 ottobre 2013.

Quote che le imprese iscritte all'Albo degli autotrasportatori, alla data del 31 dicembre 2013, debbono corrispondere entro la stessa data, per l'anno 2014, al Comitato centrale per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi. (Delibera n. 20/2013).

IL PRESIDENTE DEL COMITATO CENTRALE
PER L'ALBO NAZIONALE DELLE PERSONE FISICHE
E GIURIDICHE CHE ESERCITANO L'AUTOTRASPORTO
DI COSE PER CONTO DI TERZI

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298;

Vista la legge 27 maggio 1993, n. 162;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010 n. 134, recante il Regolamento contabile del Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;

Considerato che occorre stabilire, con delibera da pubblicare sulla *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 ottobre 2013, la misura delle quote dovute dagli autotrasportatori per l'anno 2014 in rapporto al numero, al tipo ed alla portata dei veicoli, al fine di sopperire alle spese da sostenere per il funzionamento del Comitato Centrale per l'Albo degli autotrasportatori durante tale anno;

Ritenuto, conseguentemente necessario ed urgente, provvedere alla determinazione delle quote dovute dagli autotrasportatori per l'anno 2014;

Considerate le necessità occorrenti per garantire un corretto e produttivo funzionamento della struttura del Comitato Centrale, nonché per l'integrale adempimento da parte di questo Organismo di tutte le competenze e funzioni attribuitegli dalla legge n. 298/1974, dalla legge n. 454/1997, dal decreto legislativo n. 284/2005 e s.m.i., dal decreto del Presidente della Repubblica n. 123/2009 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 134/2010, come rappresentato nel Progetto del Bilancio di previsione delle entrate e delle uscite per l'anno 2014;

Ritenuto opportuno consentire alle imprese iscritte di poter adempiere al versamento della quota relativa all'anno 2014 soltanto attraverso un sistema di pagamento telematico, che verrà accreditato sul conto corrente n. 34171009, intestato al Comitato Centrale per l'Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi;

Tenuto conto delle proposte formulate e discusse nella predetta seduta del competente Comitato ristretto del 23 ottobre 2013 e riportate nel relativo verbale;

Rilevato che il numero dei veicoli destinati al trasporto di cose per conto di terzi, comprensivo di trattori e rimorchi, attualmente in circolazione nel Paese risulta di circa 550.031;

Delibera:

Art. 1.

Le imprese iscritte all'Albo alla data del 31 dicembre 2013 debbono corrispondere entro la stessa data la quota relativa all'anno 2014 nella misura determinata ai sensi del successivo art. 2.

Il versamento della quota deve essere effettuato soltanto attraverso il sistema di pagamento telematico operativo sul sito istituzionale del Comitato Centrale (www.alboautotrasporto.it), ed esclusivamente con le seguenti modalità: carta di credito VISA, Mastercard, Postpay (privato o impresa) o BancoPosta (privato o impresa) per l'importo visualizzabile sul sito stesso e seguendo le istruzioni in esso reperibili.

Qualora il versamento non venga effettuato entro il termine di cui al primo comma l'iscrizione all'Albo sarà sospesa con la procedura prevista dall'art. 19, punto 3, della legge 6 giugno 1974, n. 298.

Art. 2.

La quota da versare per l'anno 2014 è stabilita nelle seguenti misure:

1) Quota fissa di iscrizione da versare da parte di tutte le imprese comunque iscritte all'Albo	€ 30,00
2) Ulteriore quota (in aggiunta a quella di cui al precedente punto 1) dovuta da ogni impresa in ralazione alla dimensione numerica del proprio parco veicolare, qualunque sia la massa dei veicoli con cui esercitano l'attività di autotrasporto:	
a) Imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli da 2 a 5	€ 5,16
b) Imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli da 6 a 10	€ 10,33
c) Imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli da 11 a 50	€ 25,82
d) Imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli da 51 a 100	€ 103,29
e) Imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli da 101 a 200	€ 258,23
f) Imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli superiore a 200	€ 516,46
3) Ulteriore quota (in aggiunta a quelle di cui ai precedenti punti 1) e 2) dovuta dall'Impresa per ogni veicolo di massa complessiva superiore a 6.000 chilogrammi di cui la stessa è titolare:	
a) Per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva da 6.001 a 11.500 chilogrammi, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile da 6.001 a 11.500 chilogrammi	€ 5,16
b) Per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva da 11.501 a 26.000 chilogrammi, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile da 11.501 a 26.000 chilogrammi	€ 7,75
c) Per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva oltre i 26.000 chilogrammi, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile oltre 26.000 chilogrammi	€ 10,33

Art. 3.

La prova dell'avvenuto pagamento della quota relativa all'anno 2014 deve essere conservata dalle imprese, anche al fine di consentire i controlli esperibili da parte del Comitato Centrale e/o delle competenti strutture provinciali.

Art. 4.

La presente delibera, assunta per motivi d'urgenza, verrà sottoposta a ratifica da parte del plenum del Comitato Centrale alla prima seduta utile.

Roma, 23 ottobre 2013

Il presidente: AMOROSO

13A08703

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 15 ottobre 2013.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Piemonte.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01)e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/04, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della Regione o Provincia Autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonchè la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli Orientamenti Comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/01), ed in particolare il capitolo «V.Gestione dei rischi e delle crisi»;

Visto il Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente la concessione degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese agricole, ed in particolare l'art. 11, che stabilisce condizioni e limiti per la concessione di aiuti per la compensazione delle perdite dovute alle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali;

Vista la registrazione dell'esenzione di notifica n. XA26/09 del 16 gennaio 2009 della Commissione UE;

Vista la proposta della Regione Piemonte di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

Piogge persistenti dal 20/04/2013 al 26/05/2013 nelle province di Alessandria, Asti, Cuneo, Torino.

Dato atto alla Regione Piemonte di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del d.lgs. n. 102/04 e s.m.i.;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Piemonte di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per le strutture aziendali e alle infrastrutture connesse all'attività agricola;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle strutture aziendali e alle infrastrutture connesse all'attività agricola nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82;

Alessandria:

piogge persistenti dal 20/04/2013 al 26/05/2013;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 6 nel territorio dei comuni di Fabbrica Curone, Malvicino.

Asti:

piogge persistenti dal 20/04/2013 al 26/05/2013;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 3 nel territorio dei comuni di Castelnuovo Belbo, Cessole, Isola d'Asti, Loazzolo, Sessame;

piogge persistenti dal 20/04/2013 al 26/05/2013;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 6 nel territorio dei comuni di Castel Boglione, Castello di Annone, Cortiglione, Fontanile, Mombaldone, Mombaruzzo, Monastero Bormida, Montegrosso d'Asti, Olmo Gentile, Rocchetta Palafea, San Martino Alfieri, Vaglio Serra, Vigliano d'Asti, Vinchio.

Cuneo:

piogge persistenti dal 20/04/2013 al 26/05/2013;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 6 nel territorio dei comuni di Castelletto Uzzone, Cervasca, Cuneo, Dogliani, Farigliano, Pezzolo Valle Uzzone, Prunetto.

Torino:

piogge persistenti dal 20/04/2013 al 26/05/2013;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 6 nel territorio dei comuni di Andrate, Castellamonte, Trausella, Traves.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 ottobre 2013

Il Ministro: DE GIROLAMO

13A08584

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 30 settembre 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Mediarecord - società cooperativa società in liquidazione», in Matera e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del legale rappresentante del 20 settembre 2012 dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Mediarecord - Società Cooperativa Società in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 17 gennaio 2013 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa e al Tribunale competente per territorio;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta del 5 luglio 2013 con la quale la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Mediarecord - Società Cooperativa Società in liquidazione», con sede in Matera (codice fiscale 01074860774) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore la dott.ssa Angela Paschino, nata a Senise (PZ) il 25 ottobre 1966 e domiciliata in Policoro (MT) c/o lo Studio dott. Massimiliano Scarcia - Via Federico Fellini snc.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 settembre 2013

d'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ZACCARDI

13A08585

DECRETO 30 settembre 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Croce Azzurra - soc. coop. a mutualità prevalente - società in liquidazione», in Matera e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze della revisione ministeriale conclusa in data 9 agosto 2012 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Croce azzurra - Soc. coop. a mutualità prevalente - società in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 29 gennaio 2013 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa e al tribunale competente per territorio;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta del 5 luglio 2013 con la quale la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa cooperativa «Croce azzurra - Soc. coop. a mutualità prevalente - società in liquidazione», con sede in Matera (codice fiscale n. 00398260778) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore la dott.ssa Angela Paschino, nata a Senise (Potenza) il 25 ottobre 1966, e domiciliata in Policoro (Matera) presso lo studio dott. Massimiliano Scarcia, via Federico Fellini s.n.c.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 settembre 2013

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ZACCARDI

13A08586

DECRETO 30 settembre 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa edilizia Bernalda Nuova», in Bernalda e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze della revisione ministeriale conclusa in data 24 marzo 2012, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Società cooperativa edilizia Bernalda Nuova»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 19 ottobre 2012 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa e al Tribunale competente per territorio;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta del 5 luglio 2013 con la quale la Direzione Generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Società cooperativa edilizia Bernalda Nuova», con sede in Bernalda (MT) (codice fiscale 00119690774) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore la dott.ssa Angela Paschino, nata a Senise (PZ) il 25 ottobre 1966 e domiciliata in Policoro (MT) c/o lo Studio dott. Massimiliano Scarcia - Via Federico Fellini snc.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 settembre 2013

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ZACCARDI

13A08587

DECRETO 30 settembre 2013.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Galeso soc. coop. a r.l.», in Taranto.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto direttoriale 13 giugno 2011, n. 277/2011, con il quale la società cooperativa «Galeso soc. coop. a r.l.», con sede in Taranto, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Veronica Ferra ne è stata nominata commissario liquidatore;

Visto il decreto direttoriale 14 giugno 2012, n. 362/2012, con il quale l'avv. Antonietta Filomena Caterina Forleo è stata nominata commissario liquidatore in sostituzione dell'avv. Veronica Ferra, che ha rinunciato all'incarico;

Vista la nota del 18 aprile 2013, pervenuta in data 24 aprile 2013, con la quale l'avv. Antonietta Filomena Caterina Forleo ha comunicato la propria rinuncia all'incarico conferitole;

Vista la proposta del 9 luglio 2013 con la quale la Direzione Generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, richiede la sostituzione del commissario liquidatore;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa la dott.ssa Monica Bruno, nata a Taranto il 16 agosto 1970 ed ivi domiciliata in Corso Italia n. 63, in sostituzione dell'avv. Antonietta Filomena Caterina Forleo, rinunciataria.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 settembre 2013

D'ordine del Ministro
Il capo di Gabinetto
ZACCARDI

13A08588

DECRETO 30 settembre 2013.

Sostituzione del commissario liquidatore della «La Quercia - vigilanza ecologica, pubblica e privata - società cooperativa», in Lizzano.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto direttoriale 13 giugno 2011, n. 275/2011, con il quale la società cooperativa «La Quercia - vigilanza ecologica, pubblica e privata - società cooperativa», con sede in Lizzano (TA), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Veronica Ferra ne è stata nominata commissario liquidatore;

Visto il decreto direttoriale 14 giugno 2012, n. 361/2012, con il quale l'avv. Antonietta Filomena Caterina Forleo è stata nominata commissario liquidatore in sostituzione dell'avv. Veronica Ferra, che ha rinunciato all'incarico;

Vista la nota del 18 aprile 2013, pervenuta in data 30 aprile 2013, con la quale l'avv. Antonietta Filomena Forleo ha comunicato la propria rinuncia all'incarico conferitole;

Vista la proposta del 9 luglio 2013 con la quale la Direzione Generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, richiede la sostituzione del commissario liquidatore;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, la dott.ssa Monica Bruno, nata a Taranto il 16 agosto 1970 ed ivi domiciliata in Corso Italia n. 63, in sostituzione dell'avv. Antonietta Filomena Caterina Forleo, rinunciataria.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 settembre 2013

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ZACCARDI

13A08589

DECRETO 30 settembre 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Arcas società cooperativa», in Rionero in Vulture e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze della revisione ministeriale conclusa in data 19 marzo 2012 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Arcas società cooperativa»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 19 ottobre 2012 è stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa e al Tribunale competente per territorio;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta del 5 luglio 2013 con la quale la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Arcas società cooperativa», con sede in Rionero in Vulture (Potenza) (codice fiscale 01563650769) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore la dott.ssa Angela Paschino, nata a Senise (Potenza) il 25 ottobre 1966 e domiciliata in Policoro (Matera) presso lo studio dott. Massimiliano Scarcia - Via Federico Fellini snc.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 settembre 2013

D'ordine del Ministro
il capo di Gabinetto
ZACCARDI

13A08590

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 14 ottobre 2013.

Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Angiox». (Determina n. 901/2013).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145

Vista la legge 289/2002 (finanziaria 2003);

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro «Visti Semplici», Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la determina con la quale la società The Medicines Company UK LTD ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale ANGIOX;

Vista la domanda con la quale la ditta The Medicines Company UK LTD ha chiesto la rinegoziazione del prezzo del medicinale;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 26 settembre 2012;

Visto il parere del Comitato Prezzi e Rimborso nella seduta del 18 giugno 2013;

Vista la deliberazione n. 18 del 23 luglio 2013 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore Generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale ANGIOX è rinegoziato alle condizioni di seguito indicate:

Confezione: 10 flaconcini da 250 mg - A.I.C. n. 036603013/E (in base 10) 12X145 (in base 32)

Classe di rimborsabilità: H

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 4200,00

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 6931,68

Validità del contratto: 24 mesi

Sconto alle strutture pubbliche sul prezzo Ex Factory come da condizioni negoziali per 12 mesi, a fronte del ripiano dello sfondamento del tetto di spesa per il primo periodo (novembre 2009-ottobre 2010) con corresponsione attraverso payback della quota non ripianata.

Mantenimento dell'ulteriore sconto come da condizioni negoziali per i successivi 12 mesi, a fronte del ripiano dello sfondamento per il secondo periodo (marzo 2012-febbraio 2013) con corresponsione attraverso payback della quota non ripianata, e per i successivi periodi a compensazione dell'eliminazione del tetto di spesa.

Eliminazione del tetto di spesa.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Angiox è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP)

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 14 ottobre 2013

Il direttore generale: PANI

13A08657

DETERMINA 14 ottobre 2013.

Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Advate». (Determina n. 902/2013).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n.269, convertito nella legge 24 novembre 2003,n.326 , che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n.245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n.145;

Vista la legge n. 289/2002 (finanziaria 2003);

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro «Visti Semplici», Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

VISTA la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la determina con la quale la società Baxter AG ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale ADVATE;

Vista la domanda con la quale la ditta Baxter AG ha chiesto la rinegoziazione del prezzo del medicinale;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 15 maggio 2013;

Visto il parere del Comitato Prezzi e Rimborso nella seduta del 15 luglio 2013;

Vista la deliberazione n. 23 del 12 settembre 2013 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale ADVATE è rinegoziato alle condizioni di seguito indicate:

Confezione:

250 UI polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino + 1 flaconcino 5 ml uso endovenoso;

A.I.C. n. 036160012/E (in base 10) 12HJJD (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «A»;

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 162,50;

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 268,19

Confezione:

500 UI polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino + 1 flaconcino 5 ml uso endovenoso;

A.I.C. m. 036160024/E (in base 10) 12HJJS (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «A»;

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 325,00;

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 536,38;

Confezione:

1000 UI polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino + 1 flaconcino 5 ml uso endovenoso;

A.I.C. n. 036160036/E (in base 10) 12HJK4 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «A»;

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 650,00;

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 1072,76;

Confezione:

1500 UI polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino + 1 flaconcino 5 ml uso endovenoso;

A.I.C. n. 036160048/E (in base 10) 12HJKJ (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «A»;

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 975,00;

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 1609,14

Confezione:

«2000 UI polvere e solvente per soluzione iniettabile uso endovenoso polvere:

flaconcino (vetro) 2000 UI solvente flaconcino (vetro) 5 ml (400 UI/ml)» 1 flaconcino + 1 flaconcino + dispositivo per ricostituzione;

A.I.C. n. 036160051/E (in base 10) 12HJKM (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «A»;

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 1300,00;

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 2145,52;

Confezione:

«3000 UI polvere e solvente per soluzione iniettabile uso endovenoso polvere:

flaconcino (vetro) 3000 UI solvente flaconcino (vetro) 5 ml (600 UI/ml)» 1 flaconcino + 1 flaconcino + dispositivo per ricostituzione;

A.I.C. n. 036160063/E (in base 10) 12HJKZ (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «A»;

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 1950,00;

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 3218,28

Validità del contratto: 24 mesi.

Per l'anno 2012, ripiano integrale dello sfondamento del tetto di spesa pari a € 6.953.307 al netto di I.V.A.

Eliminazione del tetto di spesa come da condizioni negoziali.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale ADVATE è la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi - piano terapeutico e a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 14 ottobre 2013

Il direttore generale: PANI

13A08658

DETERMINA 14 ottobre 2013.

Attività di rimborso alle regioni, per il ripiano dell'eccedenza del tetto di spesa, relativamente al medicinale per uso umano «Advate». (Determina n. 903/2013).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n.245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro «Visti Semplici», Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la determina AIFA del 1° dicembre 2004 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 21 dicembre 2004 con l'indicazione del tetto di spesa per il medicinale «ADVATE»;

Visto il parere del Comitato Prezzi e Rimborso nella seduta del 16 luglio 2013, in cui è stato stabilito di richiedere il pay back di tutti gli sfondamenti di tetto di spesa accertati;

Determina

Art. 1.

Ai fini del ripiano della eccedenza di spesa accertato, nel periodo gennaio 2012- dicembre 2012, rispetto ai livelli definiti nella procedura negoziale in sede di classificazione in fascia di rimborsabilita' del prodotto ADVATE, l'azienda dovra' provvedere al pagamento del valore indicato alle distinte regioni come riportato nell'allegato elenco (allegato 1).

Art. 2.

I versamenti degli importi dovuti alle singole regioni devono essere effettuati in due tranche di eguale importo rispettivamente entro trenta giorni successivi alla pubblicazione della presente determina e la seconda entro i successivi novanta giorni. Le attestazioni dei versamenti devono essere inviate all'AIFA – Ufficio prezzi e rimborso, via del Tritone, 181 - Roma.

I versamenti dovranno essere effettuati utilizzando gli indirizzi gia predisposti per le modalita' di payback e riportati sul sito: https://trasparenza.agenziafarmaco.it/payback specificando nella causale quali somme dovute dalle aziende farmaceutiche per ripiano eccedenza tetto di spesa.

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 14 ottobre 2013

Il direttore generale: PANI

Allegato 1

Ripartizione regionale del ripiano dello sfondamento del tetto di spesa

Ditta: BAXTER SPA

Specialità medicinale: ADVATE (gennaio2012-dicembre2012)

	Ammontare sforamento	Ammontare rata
Abruzzo	€ 151.694	€ 75.847
Basilicata	€ 192.613	€ 96.306
Calabria	€ 475.677	€ 237.838
Campania	€ 994.156	€ 497.078
Emilia Romagna	€ 363.555	€ 181.777
Friuli V. Giulia	€ 22.613	€ 11.306
Lazio	€ 1.538.614	€ 769.307
Liguria	€ 128.005	€ 64.002
Lombardia	€ 815.946	€ 407.973
Marche	€ 128.678	€ 64.339
Molise	€ 15.075	€ 7.538
Piemonte	€ 457.775	€ 228.887
Pr. Aut. Bolzano	€ 46.975	€ 23.488
Pr. Aut. Trento	€ 1.346	€ 673
Puglia	€ 208.226	€ 104.113
Sardegna	€ 149.810	€ 74.905
Sicilia	€ 572.589	€ 286.294
Toscana	€ 297.466	€ 148.733
Umbria	€ 34.188	€ 17.094
Valle d'Aosta	€ 8.749	€ 4.375
Veneto	€ 349.557	€ 174.778
Italia	€ 6.953.307	€ 3.476.654

02/09/2013

AIFA
Ufficio Prezzi e Rimborso

13A08659

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERA 28 ottobre 2013.

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per i diciannove *referendum* consultivi indetti dalla regione Lombardia per il giorno 1° dicembre 2013. (Delibera n. 606/13/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione del Consiglio del 28 ottobre 2013;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n. 177 del 31 luglio 1997, e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. *b)*, n. 9 e s.m.i.;

Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica»;

Vista la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante «Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, recante il Codice di autoregolamentazione di cui all'art. 11-*quater* della legge n. 28 del 2000;

Vista la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante «Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni» ed, in particolare, l'art. 4, che nel modificare l'art. 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, aggiunge il comma 2-*bis* relativamente alla promozione della pari opportunità tra donne e uomini nell'ambito delle trasmissioni per la comunicazione politica;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici», ed, in particolare, gli articoli 3 e 7 (testo unico);

Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante «Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi», come modificata dalla legge 5 novembre 2004, n. 261;

Vista la legge Regionale Statutaria della Lombardia 30 agosto 2008, n. 1, recante «Statuto d'autonomia della Lombardia» ed, in particolare, l'art. 53;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», ed, in particolare, l'art. 15, comma 1, a norma del quale le Regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei comuni sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale;

Vista la legge della Regione Lombardia 28 aprile 1983, n. 34, recante «Nuove norme sul *referendum* abrogativo della regione Lombardia - Abrogazione l.r. 31 luglio 1973, n. 26 e successive modificazioni»;

Vista la legge della Regione Lombardia 15 dicembre 2006, n. 29, recante «Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali» ed, in particolare, l'art. 9, commi 2 e 3;

Visti i diciannove progetti di legge di iniziativa della Giunta della Regione Lombardia, recanti: 1) «*Referendum* consultivo per la fusione dei comuni di Claino con Osteno, Corrido, Porlezza, Valsolda e Val Rezzo in provincia di Como e la denominazione del nuovo comune»; 2) «*Referendum* consultivo per la fusione dei comuni di Drezzo, Gironico e Parè in provincia di Como e la denominazione del nuovo comune»; 3) «*Referendum* consultivo per la fusione dei comuni di Brembilla e Gerosa in provincia di Bergamo e la denominazione del nuovo comune»; 4) «*Referendum* consultivo per la fusione dei comuni di Covo, Fara Olivana con Sola e Isso in provincia di Bergamo e la denominazione del nuovo comune»; 5) «*Referendum* consultivo per la fusione dei comuni di Sant'Omobono Terme e Valsecca in provincia di Bergamo e la denominazione del nuovo comune»; 6) «*Referendum* consultivo per la fusione dei comuni di Bellagio e Civenna in provincia di Como e la denominazione del nuovo comune»; 7) «*Referendum* consultivo per la fusione dei comuni di Faloppio, Ronago e Uggiate-Trevano in provincia di Como e la denominazione del nuovo comune»; 8) «*Referendum* consultivo per la fusione dei comuni di Lenno, Ossuccio, Tremezzo e Mezzegra in provincia di Como e la denominazione del nuovo comune»; 9) «*Referendum* consultivo per la fusione dei comuni di Menaggio, Grandola ed Uniti, Plesio e Bene Lario in provincia di Como e la denominazione del nuovo comune»; 10) «*Referendum* consultivo per la fusione dei comuni di Musso e Pianello del Lario in provincia di Como e la denominazione del nuovo comune»; 11) «*Referendum* consultivo per la fusione dei comuni di Verderio Inferiore e Verderio Superiore in provincia di Lecco e la denominazione del nuovo comune»; 12) «*Referendum* consultivo per la fusione dei comuni di Virgilio e Borgoforte in provincia di Mantova e la denominazione del nuovo comune»; 13) «*Referendum* consultivo per la fusione dei comuni di Cornale e Bastida de' Dossi in provincia di Pavia e la denominazione del nuovo comune»; 14) «*Referendum* consultivo per la fusione dei comuni di Pieve del Cairo e Gambarana in provincia di Pavia e la denominazione del nuovo comune»; 15) «*Referendum* consultivo per la fusione dei comuni di Chiavenna, Mese, Gordona, Menarola e Prata Camportaccio in provincia di Sondrio e la denominazione del nuovo comune»; 16) «*Referendum*

consultivo per la fusione dei comuni di Grosotto, Mazzo di Valtellina, Tovo di Sant'Agata, Vervio e Lovero in provincia di Sondrio e la denominazione del nuovo comune»; 17) «*Referendum* consultivo per la fusione dei comuni di Cassano Valcuvia, Ferrera di Varese, Grantola, Masciago Primo e Mesenzana in provincia di Varese e la denominazione del nuovo comune»; 18) «*Referendum* consultivo per la fusione dei comuni di Maccagno, Pino sulla Sponda del lago Maggiore e Veddasca in provincia di Varese e la denominazione del nuovo comune» e n. 19) «*Referendum* consultivo per la fusione dei comuni di San Giorgio di Mantova e Bigarello in provincia di Mantova e la denominazione del nuovo comune»;

Visti i decreti del Presidente della Giunta della Regione Lombardia n. 8886, n. 8887, n. 8888, n. 8889, n. 8890, n. 8891, n. 8892, n. 8893, n. 8894, n. 8895, n. 8896, n. 8897, n. 8898, n. 8899, n. 8900, n. 8901, n. 8902 e n. 8903 del 4 ottobre 2013, pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 41 dell'8 ottobre 2013, aventi rispettivamente ad oggetto l'indizione dei diciotto *referendum* consultivi delle popolazioni interessate, ai sensi della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 29, sui seguenti progetti di legge:

1) «*Referendum* consultivo per la fusione dei comuni di Claino con Osteno, Corrido, Porlezza, Valsolda e Val Rezzo in provincia di Como e la denominazione del nuovo comune»; 2) «*Referendum* consultivo per la fusione dei comuni di Drezzo, Gironico e Parè in provincia di Como e la denominazione del nuovo comune»; 3) «*Referendum* consultivo per la fusione dei comuni di Brembilla e Gerosa in provincia di Bergamo e la denominazione del nuovo comune»; 4) «*Referendum* consultivo per la fusione dei comuni di Covo, Fara Olivana con Sola e Isso in provincia di Bergamo e la denominazione del nuovo comune»; 5) «*Referendum* consultivo per la fusione dei comuni di Sant'Omobono Terme e Valsecca in provincia di Bergamo e la denominazione del nuovo comune»; 6) «*Referendum* consultivo per la fusione dei comuni di Bellagio e Civenna in provincia di Como e la denominazione del nuovo comune»; 7) «*Referendum* consultivo per la fusione dei comuni di Faloppio, Ronago e Uggiate-Trevano in provincia di Como e la denominazione del nuovo comune»; 8) «*Referendum* consultivo per la fusione dei comuni di Lenno, Ossuccio, Tremezzo e Mezzegra in provincia di Como e la denominazione del nuovo comune»; 9) «*Referendum* consultivo per la fusione dei comuni di Menaggio, Grandola ed Uniti, Plesio e Bene Lario in provincia di Como e la denominazione del nuovo comune»; 10) «*Referendum* consultivo per la fusione dei comuni di Musso e Pianello del Lario in provincia di Como e la denominazione del nuovo comune»; 11) «*Referendum* consultivo per la fusione dei comuni di Verderio Inferiore e Verderio Superiore in provincia di Lecco e la denominazione del nuovo comune»; 12) «*Referendum* consultivo per la fusione dei comuni di Virgilio e Borgoforte in provincia di Mantova e la denominazione del nuovo comune»; 13) «*Referendum* consultivo per la fusione dei comuni di Cornale e Bastida de' Dossi in provincia di Pavia e la denominazione del nuovo comune»; 14) «*Referendum* consultivo per la fusione dei comuni di Pieve del Cairo e Gambarana in provincia di Pavia e la denominazione del nuovo comune»; 15) «*Referendum* consultivo per la fusione dei comuni di Chiavenna, Mese, Gordona, Menarola e Prata Camportaccio in provincia di Sondrio e la denominazione del nuovo comune»; 16) «*Referendum* consultivo per la fusione dei comuni di Grosotto, Mazzo di Valtellina, Tovo di Sant'Agata, Vervio e Lovero in provincia di Sondrio e la denominazione del nuovo comune»; 17) «*Referendum* consultivo per la fusione dei comuni di Cassano Valcuvia, Ferrera di Varese, Grantola, Masciago Primo e Mesenzana in provincia di Varese e la denominazione del nuovo comune»; 18) «*Referendum* consultivo per la fusione dei comuni di Maccagno, Pino sulla Sponda del lago Maggiore e Veddasca in provincia di Varese e la denominazione del nuovo comune»;

Visto il successivo decreto del Presidente della Giunta della Regione Lombardia n. 9141 del 10 ottobre 2013, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 41 dell'11 ottobre seguente, avente ad oggetto l'indizione del diciannovesimo *referendum* consultivo delle popolazioni interessate, ai sensi della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 29, sul seguente progetto di legge:

«*Referendum* consultivo per la fusione dei comuni di San Giorgio di Mantova e Bigarello in provincia di Mantova e la denominazione del nuovo comune»;

Vista la propria delibera n. 37/05/CSP del 16 maggio 2005, recante «Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il *referendum* regionale parzialmente abrogativo della legge della Regione Sardegna 19 giugno 2001, n. 8, recante "modifiche all'art. 6, comma 19, della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6" indetto nella Regione Sardegna per il giorno 12 giugno 2005», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 115 del 19 maggio 2005;

Vista la propria delibera n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010, recante «Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 301 del 27 dicembre 2010;

Effettuate le consultazioni con la Commissione Parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;

Udita la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del «Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità»;

Delibera:

Articolo unico

1. Al fine di garantire imparzialità e parità di trattamento tra i soggetti politici favorevoli o contrari ai *referendum* consultivi indetti per il giorno 1° dicembre 2013 dalla Regione Lombardia sui diciannove seguenti progetti di legge regionale, recanti: 1) «*Referendum* consultivo per la fusione dei comuni di Claino con Osteno, Corrido, Porlezza, Valsolda e Val Rezzo in provincia di Como e la denominazione del nuovo comune»; 2) «*Referendum* consultivo per la fusione dei comuni di Drezzo, Gironico e Parè in provincia di Como e la denominazione del nuovo comune»; 3) «*Referendum* consultivo per la fusione dei comuni di Brembilla e Gerosa in provincia di Bergamo e la denominazione del nuovo comune»; 4) «*Referendum* consultivo per la fusione dei comuni di Covo, Fara Olivana con Sola e Isso in provincia di Bergamo e la denominazione del nuovo comune»; 5) «*Referendum* consultivo per la fusione dei comuni di Sant'Omobono Terme e Valsecca in provincia di Bergamo e la denominazione del nuovo comune»; 6) «*Referendum* consultivo per la fusione dei comuni di Bellagio e Civenna in provincia di Como e la denominazione del nuovo comune»; 7) «*Referendum* consultivo per la fusione dei comuni di Faloppio, Ronago e Uggiate-Trevano in provincia di Como e la denominazione del nuovo comune»; 8) «*Referendum* consultivo per la fusione dei comuni di Lenno, Ossuccio, Tremezzo e Mezzegra in provincia di Como e la denominazione del nuovo comune»; 9) «*Referendum* consultivo per la fusione dei comuni di Menaggio, Grandola ed Uniti, Plesio e Bene Lario in provincia di Como e la denominazione del nuovo comune»; 10) «*Referendum* consultivo per la fusione dei comuni di Musso e Pianello del Lario in provincia di Como e la denominazione del nuovo comune»; 11) «*Referendum* consultivo per la fusione dei comuni di Verderio Inferiore e Verderio Superiore in provincia di Lecco e la denominazione del nuovo comune»; 12) «*Referendum* consultivo per la fusione dei comuni di Virgilio e Borgoforte in provincia di Mantova e la denominazione del nuovo comune»; 13) «*Referendum* consultivo per la fusione dei comuni di Cornale e Bastida de' Dossi in provincia di Pavia e la denominazione del nuovo comune»; 14) «*Referendum* consultivo per la fusione dei comuni di Pieve del Cairo e Gambarana in provincia di Pavia e la denominazione del nuovo comune»; 15) «*Referendum* consultivo per la fusione dei comuni di Chiavenna, Mese, Gordona, Menarola e Prata Camportaccio in provincia di Sondrio e la denominazione del nuovo comune»; 16) «*Referendum* consultivo per la fusione dei comuni di Grosotto, Mazzo di Valtellina, Tovo di Sant'Agata, Vervio e Lovero in provincia di Sondrio e la denominazione del nuovo comune»; 17) «*Referendum* consultivo per la fusione dei comuni di Cassano Valcuvia, Ferrera di Varese, Grantola, Masciago Primo e Mesenzana in provincia di Varese e la denominazione del nuovo comune»; 18) «*Referendum* consultivo per la fusione dei comuni di Maccagno, Pino sulla Sponda del lago Maggiore e Veddasca in provincia di Varese e la denominazione del nuovo comune» e n. 19) «*Referendum* consultivo per la fusione dei comuni di San Giorgio di Mantova e Bigarello in provincia di Mantova e la denominazione del nuovo comune», nei confronti delle emittenti radiofoniche e televisive private locali e della stampa quotidiana e periodica operanti nei Comuni interessati dalle consultazioni referendarie, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, di cui alla delibera n. 37/05/CSP del 16 maggio 2005, recante «Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il *referendum* regionale parzialmente abrogativo della legge della Regione Sardegna 19 giugno 2001 n. 8 recante "modifiche all'art. 6, comma 19, della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6" indetto nella Regione Sardegna per il giorno 12 giugno 2005».

2. I termini di cui all'art. 5, commi 1 e 2, e all'art. 13, comma 1, della delibera n. 37/05/CSP del 16 maggio 2005 decorrono dal giorno di entrata in vigore del presente provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 8 e 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ai sondaggi relativi ai *referendum* disciplinati dal presente provvedimento si applicano gli artt. da 6 a 12 del Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione di sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa di cui alla delibera n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010.

4. In caso di eventuale coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, delle consultazioni referendarie di cui alla presente delibera con altre consultazioni elettorali, saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione.

5. Le disposizioni del presente provvedimento hanno efficacia sino a tutto il 1° dicembre 2013.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è reso disponibile sul sito web della stessa Autorità: www.agcom.it.

Roma, 28 ottobre 2013

Il presidente: CARDANI

Il commissario relatore: POSTERARO

13A08769

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Igantibe»

Estratto determinazione V&A 1506 del 16 settembre 2013

Titolare AIC: INSTITUTO GRIFOLS S.A. con sede legale e domicilio in POLIGONO LEVANTE - CALLE CAN GUASCH, 2, 08150 - PARETS DEL VALLES-BARCELLONA (SPAGNA)

Medicinale: **IGANTIBE**

Variazione AIC: B.III.2.b Modifica al fine di conformarsi alla farmacopea europea o alla farmacopea nazionale di uno Stato membro Modifica al fine di conformarsi ad un aggiornamento della monografia applicabile della farmacopea europea o della farmacopea nazionale di uno Stato membro
B.II.b.5 z) Modifica delle prove in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito – Altre variazioni
B.II.d.1 z) Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito – Altre variazioni

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

Sono autorizzate le modifiche di seguito riportate:

1) introduzione tra le specifiche del prodotto finito della determinazione del limite di IgA :

Determinazione di IgA limite < 1 mg/ml, con metodo di analisi 343C.

2) La modifica delle specifiche del prodotto finito ed intermedio di produzione così come di seguito riportato :

Da:
prodotto finito: test dei pirogeni (1 ml/Kg) con metodo di analisi 011 A
Risultato: pass test
campione di intermedio (dalla soluzione di bulk sterile 16% o dal bulk pastorizzato liofilizzato): test dei pirogeni metodo 011 A

A:
prodotto finito: Endotossine batteriche (BET) con limite < 5 UI/ml e metodo di analisi 011H. Report di validazione IG_MSP-001543_INGv01

campione di intermedio (dalla soluzione sterile di bulk intermedio 16%): endotossine batteriche (BET) < 5 UI/ml e metodo di analisi 011H.

sono modificati i moduli 3.2.P.5.1, 3.2.P.5.2, 3.2.P.5.3, 3.2.P.5.4, 3.2.P.5.6; 3.2.P.3.4, 3.2.P.6

3) gli stampati del prodotto vengono modificati come di seguito riportato:

RCP paragrafo 2 : COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA

Da

1 fiala contiene:
600 U.I./3 ml 1000 U.I./5 ml
Principio attivo:
Immunoglobulina umana antiepatite B 600 U.I. 1000 U.I.
(200 U.I./ml) (200 U.I./ml)
(Proteine umane 480 mg 800 mg)
(Percentuale di immunoglobulina umana ≥ 95 % Ig ≥ 95 % Ig)

Per gli eccipienti, vedere sez. 6.1.

A:

1 fiala contiene:
600 U.I./3 ml 1000 U.I./5 ml
Principio attivo:
Immunoglobulina umana antiepatite B 600 U.I. 1000 U.I.
(200 U.I./ml) (200 U.I./ml)
(Proteine umane 480 mg 800 mg)
(Percentuale di immunoglobulina umana ≥ 95 % Ig ≥ 95 % Ig)
Il contenuto in IgA è inferiore a 1 mg/ml.
Per gli eccipienti, vedere paragrafo 6.1.

Il Foglio illustrativo è modificato in accordo ad RCP nella sezione "Composizione".

relativamente alla Specialità Medicinale indicata in oggetto e alle confezioni sotto elencate:
035320011 - " 600 UI/3 ML SOLUZIONE INIETTABILE USO INTRAMUSCOLARE " 1 FIALA 3 ML
035320023 - " 1000 UI/5 ML SOLUZIONE INIETTABILE USO INTRAMUSCOLARE " 1 FIALA 5 ML

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

13A08628

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione V&A n. 411 dell'8 marzo 2013, concernente la modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Videx».

Estratto determinazione V&A/1685 del 15 ottobre 2013

Specialità medicinale: VIDEX.

Confezioni:

A.I.C. n. 028341131/M - «2 g polvere per soluzione orale» 1 flacone;

A.I.C. n. 028341168/M - «125 mg capsule rigide gastroresistenti» 30 capsule;

A.I.C. n. 028341170/M - «200 mg capsule rigide gastroresistenti» 30 capsule;

A.I.C. n. 028341182/M - «250 mg capsule rigide gastroresistenti» 30 capsule;

A.I.C. n. 028341194/M - «400 mg capsule rigide gastroresistenti» 30 capsule.

Titolare A.I.C.: Bristol Myers Squibb s.r.l.

N. procedura mutuo riconoscimento:

FR/H/0034/09-012-015/II/081;

FR/H/0034/09-012-015/II/049.

Tipo di Modifica: Rettifica all'estratto della determinazione V&A/411/2013 dell'8 marzo 2013.

Visti gli atti di Ufficio all'Estratto, pubblicato sul S.O. n. 24 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 2 aprile 2013, sono apportate le seguenti modifiche:

dopo la frase:

Modifica Apportata: È autorizzata la modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

viene aggiunta la frase:

Sono inoltre modificate, secondo l'adeguamento agli standard terms le denominazioni delle confezioni come sopra indicate.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

13A08629

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Epoprostenolo PH&T», con conseguente modifica stampati.

Estratto determinazione FV n. 244/2013 del 25 settembre 2013

Medicinale: EPOPROSTENOLO PH&T

Confezioni:

040559 015 "0,5 mg polvere e solvente per soluzione per infusione" 1 flaconcino di polvere + 1 flaconcino solvente + 1 filtro sterile

040559 027 "0,5 mg polvere e solvente per soluzione per infusione" 1 flaconcino di polvere + 2 flaconcini solvente + 1 filtro sterile

040559 039 "1,5 mg polvere e solvente per soluzione per infusione" 1 flaconcino di polvere + 2 flaconcini solvente + 1 filtro sterile

040559 041 "1,5 mg polvere e solvente per soluzione per infusione" 1 flaconcino di polvere + 1 flaconcino solvente + 1 filtro sterile

Titolare AIC: PH&T S.p.A.

Procedura Mutuo Riconoscimento NL/H/1805/001-002/R/001 con scadenza il 30 novembre 2012 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro 60 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al 120° giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

13A08630

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Nexplanon», con conseguente modifica stampati.

Estratto determinazione FV n. 246/2013 del 2 ottobre 2013

Medicinale: NEXPLANON.

Confezione: 034352 017 "1 impianto da 68 mg per uso sottocutaneo".

Titolare AIC: N.V. Organon.

Procedura: mutuo riconoscimento NL/H/0150/001/R/003.

Con scadenza il 28 agosto 2013 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro 90 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione possono essere dispensate al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

13A08631

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Sumatriptan Mylan», con conseguente modifica stampati.

Estratto determinazione FV n. 247/2013 del 2 ottobre 2013

Medicinale: SUMATRIPTAN MYLAN.

Confezioni:

039384 019 "50 mg compresse rivestite con film" 2 compresse in blister pa-al-pvc/al;

039384 021 "50 mg compresse rivestite con film" 3 compresse in blister pa-al-pvc/al;

039384 033 "50 mg compresse rivestite con film" 4 compresse in blister pa-al-pvc/al;

039384 045 "50 mg compresse rivestite con film" 6 compresse in blister pa-al-pvc/al

039384 058 "50 mg compresse rivestite con film" 10 compresse in blister pa-al-pvc/al;

039384 060 "50 mg compresse rivestite con film" 12 compresse in blister pa-al-pvc/al;

039384 072 "50 mg compresse rivestite con film" 18 compresse in blister pa-al-pvc/al;

039384 084 "50 mg compresse rivestite con film" 20 compresse in blister pa-al-pvc/al;

039384 096 "50 mg compresse rivestite con film" 24 compresse in blister pa-al-pvc/al;

039384 108 "100 mg compresse rivestite con film" 2 compresse in blister pa-al-pvc/al;

039384 110 "100 mg compresse rivestite con film" 3 compresse in blister pa-al-pvc/al;

039384 122 "100 mg compresse rivestite con film" 4 compresse in blister pa-al-pvc/al;

039384 134 "100 mg compresse rivestite con film" 6 compresse in blister pa-al-pvc/al;

039384 146 "100 mg compresse rivestite con film" 10 compresse in blister pa-al-pvc/al;

039384 159 "100 mg compresse rivestite con film" 12 compresse in blister pa-al-pvc/al;

039384 161 "100 mg compresse rivestite con film" 18 compresse in blister pa-al-pvc/al;

039384 173 "100 mg compresse rivestite con film" 20 compresse in blister pa-al-pvc/al;

039384 185 "100 mg compresse rivestite con film" 24 compresse in blister pa-al-pvc/al.

Titolare AIC: Mylan S.p.A.

Procedura: mutuo riconoscimento UK/H/0933/001-002/R/001.

Con scadenza il 15 maggio 2011 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

È approvata altresì la variazione UK/H/0933/001-002/IB/012 relativa all'aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e del Foglio Illustrativo.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro 90 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al 180° giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

13A08632

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Lansoprazolo Ranbaxy», con conseguente modifica stampati.

Estratto determinazione FV n. 248/2013 dell'8 ottobre 2013

Medicinale: LANSOPRAZOLO RANBAXY.

Confezioni:

037529 017 «15 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule in blister AL/PVC/PA/AL;

037529 029 «15 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule in blister AL/PVC/PA/AL;

037529 031 «15 mg capsule rigide gastroresistenti» 30 capsule in blister AL/PVC/PA/AL;

037529 043 «15 mg capsule rigide gastroresistenti» 56 capsule in blister AL/PVC/PA/AL;

037529 056 «15 mg capsule rigide gastroresistenti» 84 capsule in blister AL/PVC/PA/AL;

037529 068 «15 mg capsule rigide gastroresistenti» 98 capsule in blister AL/PVC/PA/AL;

037529 070 «15 mg capsule rigide gastroresistenti» 100 capsule in blister AL/PVC/PA/AL;

037529 082 «15 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule in blister AL/LDPE;

037529 094 «15 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule in blister AL/LDPE;

037529 106 «15 mg capsule rigide gastroresistenti» 30 capsule in blister AL/LDPE;

037529 118 «15 mg capsule rigide gastroresistenti» 56 capsule in blister AL/LDPE;

037529 120 «15 mg capsule rigide gastroresistenti» 84 capsule in blister AL/LDPE;

037529 132 «15 mg capsule rigide gastroresistenti» 98 capsule in blister AL/LDPE;

037529 144 «15 mg capsule rigide gastroresistenti» 100 capsule in blister AL/LDPE;

037529 157 «30 mg capsule rigide gastroresistenti» 2 capsule in blister AL/PVC/PA/AL;

037529 169 «30 mg capsule rigide gastroresistenti» 7 capsule in blister AL/PVC/PA/AL;

037529 171 «30 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule in blister AL/PVC/PA/AL;

037529 183 «30 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule in blister AL/PVC/PA/AL;

037529 195 «30 mg capsule rigide gastroresistenti» 30 capsule in blister AL/PVC/PA/AL;

037529 207 «30 mg capsule rigide gastroresistenti» 42 capsule in blister AL/PVC/PA/AL;

037529 219 «30 mg capsule rigide gastroresistenti» 56 capsule in blister AL/PVC/PA/AL;

037529 221 «30 mg capsule rigide gastroresistenti» 98 capsule in blister AL/PVC/PA/AL;

037529 233 «30 mg capsule rigide gastroresistenti» 100 capsule in blister AL/PVC/PA/AL;

037529 245 «30 mg capsule rigide gastroresistenti» 2 capsule in blister AL/LDPE;

037529 258 «30 mg capsule rigide gastroresistenti» 7 capsule in blister AL/LDPE;

037529 260 «30 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule in blister AL/LDPE;

037529 272 «30 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule in blister AL/LDPE;

037529 284 «30 mg capsule rigide gastroresistenti» 30 capsule in blister AL/LDPE;

037529 296 «30 mg capsule rigide gastroresistenti» 42 capsule in blister AL/LDPE;

037529 308 «30 mg capsule rigide gastroresistenti» 56 capsule in blister AL/LDPE;

037529 310 «30 mg capsule rigide gastroresistenti» 98 capsule in blister AL/LDPE;

037529 322 «30 mg capsule rigide gastroresistenti» 100 capsule in blister AL/LDPE.

Titolare A.I.C.: Ranbaxy Italia S.p.a.

Procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0827/001-002/R/001, con scadenza il 2 novembre 2011 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro 60 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'A.I.F.A. e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al 120° giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

13A08633

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Augmentin»

Estratto determinazione V&A IP n. 1653 del 7 ottobre 2013

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale AUGMENTINE 875/125 mg 14 comprimate filmate dalla Romania con numero di autorizzazione n. 2279/2009/01 con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: BB FARMA s.r.l., viale Europa, 160 - 21017 Samarate (VA).

Confezione: AUGMENTIN «875 mg + 125 mg compresse rivestite con film» 12 compresse.

Codice A.I.C.: 037954056 (in base 10) 1468J8 (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Ogni compressa contiene:

principi attivi: amoxicillina triidrato corrispondente ad amoxicillina 875 mg; potassio clavulanato corrispondente ad acido clavulanico 125 mg;

eccipienti: silice colloidale, carbossimetilamido sodico di patata, magnesio stearato, cellulosa microcristallina, ipromellosa 5 cps, ipro-

mellosa 15 cps, macrogol 4000, macrogol 6000, titanio diossido (E171), dimeticone.

Indicazioni terapeutiche.

«Augmentin» è indicato per la terapia di infezioni batteriche sostenute da germi sensibili, quali comunemente si riscontrano nelle infezioni:

dell'orecchio e dei seni nasali;

infezioni del tratto respiratorio;

infezioni del tratto urinario;

infezioni della pelle e dei tessuti molli comprese infezioni dentali;

infezione delle ossa e delle articolazioni.

Confezionamento secondario.

È autorizzato il confezionamento secondario presso l'officine Fiege Logistics Italia S.p.a., via Amendola, 1 - 20090 Caleppio di Settala (MI); Falorni s.r.l. via Provinciale Lucchese - Loc. Masotti 51030 Serravalle Pistoiese (PT) ; S.C.F. S.n.c. Di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - (LO).

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: AUGMENTIN «875 mg + 125 mg compresse rivestite con film» 12 compresse.

Codice A.I.C.: 037954056; Classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: AUGMENTIN «875 mg + 125 mg compresse rivestite con film» 12 compresse.

Codice A.I.C.: 037954056 RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A08634

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Naprilene»

Estratto determinazione V&A IP n. 1652 del 7 ottobre 2013

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale NAPRILENE 20 mg comprimidos 30 comp. dalla Spagna con numero di autorizzazione 57872 Codigo Nacional 653578-3 con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: Programmi Sanitari Integrati S.r.l. - Via G. Lanza, 3 - 20121 Milano.

Confezione: NAPRILENE «20 mg compresse» 14 compresse.

Codice A.I.C.: 042833018 (in base 10) 18V53U (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse.

Ogni compressa contiene:

principio attivo: enalapril maleato 20 mg;

eccipienti: sodio bicarbonato, lattosio monoidrato, amido di mais, amido di mais pregelatinizzato, magnesio stearato, ferro ossido rosso, ferro ossido giallo.

Indicazioni terapeutiche.

Trattamento dell'ipertensione.

Trattamento dell'insufficienza cardiaca sintomatica.

Prevenzione dell'insufficienza cardiaca sintomatica in pazienti con disfunzione ventricolare sinistra asintomatica (frazione di eiezione ≤ 35%).

Confezionamento secondario.

È autorizzato il confezionamento secondario presso l'officine Fiege Logistics Italia S.p.A., Via Amendola, 1 - 20090 Caleppio di Settala (MI); Pharm@idea s.r.l. Via del Commercio, 5 - 25039 Travagliato (BS); STM Group S.r.l. Strada Provinciale Pianura, 2 - 80078 Pozzuoli (NA); Falorni s.r.l. Via Provinciale Lucchese, 51 - Loc. Masotti 51030 Serravalle Pistoiese (PT); Pharma Partners S.r.l. Via V. Locchi, 112 - 50141 Firenze.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: NAPRILENE «20 mg compresse» 14 compresse.

Codice A.I.C.: 042833018; Classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: NAPRILENE «20 mg compresse» 14 compresse.

Codice A.I.C.: 042833018; RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A08635

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Augmentin»

Estratto determinazione V&A IP n. 1654 del 7 ottobre 2013

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale AUGMENTIN 457mg/5 ml (400 mg/57mg/5 *ml)* suspension 140 ml dall'Austria con numero di autorizzazione 1-22152 con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: BB Farma s.r.l., Viale Europa, 160 - 21017 Samarate (VA).

Confezione: AUGMENTIN «bambini 400 mg/57 mg/5 ml polvere per sospensione orale» flacone 140 ml con cucchiaio dosatore.

Codice A.I.C.: 037954043 (in base 10) 1468HV (in base 32).

Forma farmaceutica: sospensione orale, 5 ml di sospensione ricostituita contengono:

principio attivo: amoxicillina triidrato corrispondente ad amoxicillina 400 mg; potassio clavulanato corrispondente ad acido clavulanico 57 mg;

eccipienti: gomma xantano, crospovidone, carmellosa sodica, diossido di silice, silice, magnesio stearato, sodio benzoato, aroma fragola, aspartame.

Indicazioni terapeutiche.

«Augmentin» è un antibiotico che funziona uccidendo i batteri che causano infezioni. Contiene due diversi medicinali chiamati amoxicillina e acido clavulanico. L'amoxicillina appartiene ad un gruppo di medicinali chiamati «penicilline» la cui attività può a volte essere bloccata (vengono resi inattivi). L'altro componente attivo (acido clavulanico) impedisce che questo avvenga.

«Augmentin» è utilizzato nei neonati e nei bambini per trattare le seguenti infezioni:

400mg/57mg/5ml:

infezioni dell'orecchio medio e dei seni nasali;

infezioni del tratto respiratorio;

infezioni del tratto urinario;

infezioni della pelle e dei tessuti molli incluse infezioni dentali;

infezioni delle ossa e delle articolazioni.

Confezionamento secondario.

È autorizzato il confezionamento secondario presso l'officine Fiege Logistics Italia S.p.A., Via Amendola, 1 - 20090 Caleppio di Settala (MI); Falorni s.r.l. Via Provinciale Lucchese - Loc. Masotti 51030 Serravalle Pistoiese (PT) ; S.C.F. S.n.c. Di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio, Via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda (LO).

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: AUGMENTIN «bambini 400 mg/57 mg/5 ml polvere per sospensione orale» flacone 140 ml con cucchiaio dosatore.

Codice A.I.C.: 037954043; Classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: AUGMENTIN «bambini 400 mg/57 mg/5 ml polvere per sospensione orale» flacone 140 ml con cucchiaio dosatore.

Codice A.I.C.: 037954043; RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A08636

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Cardura»

Estratto determinazione n. 841 del 7 ottobre 2013

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale CARDURA 2 mg tabletta 30 db dall'Ungheria con numero di autorizzazione OGYI-T-4980/01, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: Medifarm s.r.l. con sede legale in via Tiburtina, 1166-1168 - 00156 Roma.

Confezione: CARDURA «2 mg compresse» 30 compresse.

Codice A.I.C.: 041749019 (in base 10) 17U2JV (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse.

Ogni compressa contiene:

principio attivo: Doxazosin mesilato 2,43 mg (pari a doxazosin 2 *mg)*;

eccipienti: cellulosa microcristallina, lattosio, amido glicolato sodico, magnesio stearato.

Indicazioni terapeutiche: ipertensione arteriosa essenziale.

Riconfezionamento secondario.

È autorizzato il riconfezionamento secondario presso l'officina Mediwin Limited , Unit 12-13 Martello Enterprise Centre Courtwick Lane - Littlehampton West Sussex BN17 7PA.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: CARDURA «2 mg compresse» 30 compresse.

Codice A.I.C.: 041749019; classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 6,33 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 10,45 euro.

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: CARDURA «2 mg compresse» 30 compresse.

Codice A.I.C.: 041749019; RR - medicinali soggetti a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A08646

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Cardura»

Estratto determinazione n. 840 del 7 ottobre 2013

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale CARDURA 4 mg tabletta 30 db dall'Ungheria con numero di autorizzazione OGYI-T-4980/02, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: Medifarm s.r.l. con sede legale in Via Tiburtina, 1166-1168 - 00156 Roma.

Confezione: CARDURA «4 mg compresse» 20 compresse.

Codice A.I.C.: 041749021 (in base 10) 17U2JX (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse.

Ogni compressa contiene:

principio attivo: doxazosin mesilato 4,85 mg (pari a doxazosin 4 *mg)*;

eccipienti: cellulosa microcristallina, lattosio, amido glicolato sodico, magnesio stearato.

Indicazioni terapeutiche: ipertensione arteriosa essenziale.

Riconfezionamento secondario.

È autorizzato il riconfezionamento secondario presso l'officina Mediwin Limited, Unit 12-13 Martello Enterprise Centre Courtwick Lane - Littlehampton West Sussex BN17 7PA.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: CARDURA «4 mg compresse» 20 compresse.

Codice A.I.C.: 041749021; classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 5,70 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 9,40 euro.

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: CARDURA «4 mg compresse» 20 compresse.

Codice A.I.C.: 041749021; RR - medicinali soggetti a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A08647

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Dilatrend»

Estratto determinazione n. 836 del 7 ottobre 2013

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale DILATREND 25 mg por. tbl. nob. 30 tablet dalla Repubblica Ceca con numero di autorizzazione 77/1015/92-S/C, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: MEDIFARM S.r.l. con sede legale in via Tiburtina n. 1166 – 1168 - 00156 Roma.

Confezione: DILATREND «25 mg compresse» 30 compresse.

Codice A.I.C. n. 041983014 (in base 10) 181716 (in base 32).

Forma Farmaceutica: compresse.

Ogni compressa contiene:

principio attivo: Carvedilolo 25 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato, saccarosio, povidone, crospovidone, silice colloidale anidra, magnesio stearato.

Indicazioni terapeutiche:

trattamento dell'ipertensione arteriosa essenziale: carvedilolo è indicato per il trattamento dell'ipertensione arteriosa essenziale. Può essere usato da solo o in associazione con altri antiipertensivi, specialmente con i diuretici tiazidici;

trattamento dell'angina pectoris;

trattamento dello scompenso cardiaco.

Riconfezionamento secondario: è autorizzato il riconfezionamento secondario presso l'officina Mediwin Limited , Unit 12-13 Martello Enterprise Centre Courtwick Lane – Littlehampton West Sussex BN17 7PA ;

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: Dilatrend «25 mg compresse» 30 compresse.

Codice A.I.C. n. 041983014;

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 5,08.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 8,38.

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: DILATREND «25 mg compresse» 30 compresse.

Codice A.I.C. n. 041983014; RR – medicinali soggetti a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A08648

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Lacipil»

Estratto determinazione n. 842 del 7 ottobre 2013

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale LACIPIL 4 mg tabletki powlekane (film coated tablet) 28 tab (4 blisters x 7) dalla Polonia con numero di autorizzazione R/6506, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: MEDIFARM S.r.l. con sede legale in via Tiburtina n. 1166 – 1168 - 00156 Roma.

Confezione: LACIPIL «4 mg compresse rivestite con film» 28 compresse divisibili.

Codice A.I.C. n. 042211019 (in base 10) 1885QC (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film;

Una compressa rivestita con film divisibile contiene:

principio attivo: Lacidipina 4 mg;

eccipienti: lattosio, povidone K 30, magnesio stearato; composizione del rivestimento: 1) Opadry white YS-1-18043 (Ipromellosa, titanio diossido - E 171, PEG 400, Polisorbato 80) o 2) Opadry white OY-S-7335 (Ipromellosa, titanio diossido - E 171).

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'ipertensione arteriosa come mononoterapia o in associazione ad altri farmaci antiipertensivi quali beta-bloccanti, diuretici, ACE inibitori.

Riconfezionamento secondario: è autorizzato il riconfezionamento secondario presso l'officina Mediwin Limited , Unit 12-13 Martello Enterprise Centre Courtwick Lane – Littlehampton West Sussex BN17 7PA ;

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: LACIPIL «4 mg compresse rivestite con film» 28 compresse divisibili.

Codice A.I.C. n. 042211019; Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 7,13.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 11,77.

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: LACIPIL «4 mg compresse rivestite con film» 28 compresse divisibili.

Codice A.I.C.: 042211019; RR – medicinali soggetti a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A08649

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Baclofene Molteni».

Estratto determinazione V&A n. 1552 del 17 settembre 2013

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C. : è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: BACLOFENE MOLTENI, nella forma e confezione: «0,05mg/1ml soluzione iniettabile» 5 fiale in vetro da 1 ml e «10mg/5ml soluzione per infusione» 5 fiale in vetro da 5 ml, in aggiunta alle confezioni già autorizzate, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: L. Molteni & C. dei F.lli Alitti Società di Esercizio S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Strada Statale 67 Tosco Romagnola - Fraz. Granatieri - 50018 Scandicci (FI) Italia, Codice fiscale n. 01286700487.

Confezione: 0,05mg/1ml soluzione iniettabile «5 fiale in vetro da 1 ml» - A.I.C. n. 040646059 (in base 10) 16SFFC (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Composizione: principio attivo: Baclofene.

Confezione: «10mg/5ml soluzione per infusione» 5 fiale in vetro da 5 ml - A.I.C. n. 040646061 (in base 10) 16SFFF (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per infusione.

Composizione: principio attivo: Baclofene.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: 0,05mg/1ml soluzione iniettabile «5 fiale in vetro da 1 ml» - A.I.C. n. 040646059 (in base 10) 16SFFC (in base 32).

confezione: «10mg/5ml soluzione per infusione» 5 fiale in vetro da 5 ml - A.I.C. n. 040646061 (in base 10) 16SFFF (in base 32).

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: 0,05mg/1ml soluzione iniettabile «5 fiale in vetro da 1 ml» - A.I.C. n. 040646059 (in base 10) 16SFFC (in base 32);

confezione: «10mg/5ml soluzione per infusione» 5 fiale in vetro da 5 ml - A.I.C. n. 040646061 (in base 10) 16SFFF (in base 32).

OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Stampati: le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale: il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtù del quale non sono

incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza – PSUR: il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107 quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A08650

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Stilnox»

Estratto determinazione V&A IP n. 1655 del 7 ottobre 2013

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale STILNOX comprimate filmate 20 compr. film. dalla ROMANIA con numero di autorizzazione 1344/2009/02 con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente Determinazione.

Importatore: BB FARMA S.r.l., viale Europa n. 160 - 21017 Samarate (VA).

Confezione: STILNOX «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse - Codice A.I.C. n. 037958081 (in base 10) 146DG1 (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione: ogni compressa rivestita con film contiene: principio attivo: zolpidem tartrato 10 mg.

Eccipienti: compressa: lattosio monoidrato; cellulosa microcristallina; ipromellosa; carbossimetilamido sodico, magnesio stearato. Rivestimento: ipromellosa; titanio diossido; macrogol 400.

Indicazioni terapeutiche: trattamento a breve termine dell'insonnia.

Le benzodiazepine o le sostanze simil-benzodiazepiniche sono indicate solamente nei casi di insonnia grave, debilitante o tale da causare profondo malessere.

Confezionamento secondario: è autorizzato il confezionamento secondario presso le officine Fiege Logistics Italia S.p.a., via Amendola n. 1 - 20090 Caleppio di Settala (MI); Falorni S.r.l. via Provinciale Lucchese - Loc. Masotti 51030 Serravalle Pistoiese (PT) ; S.C.F. S.n. c. Di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio Via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO;

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: Stilnox «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse

Codice A.I.C. n. 037958081; Classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: Stilnox «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse

Codice A.I.C. n. 037958081; RR - medicinali soggetti a prescrizione medica;

Medicinale soggetto alla Tabella II E del D.P.R. 309/1990 e succ. int. e mod.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A08651

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Levitra»

Estratto determinazione V&A IP n. 1651 del 7 ottobre 2013

Al medicinale LEVITRA - 10 mg - Film-coated tablet - 4 tablets autorizzato dall'EMA e identificato con n. EU/1/03/248/006 autorizzato dall' European Medicines Agency - EMA con procedura di importazione parallela EMA/H/PD/2013/19886/N del 15 maggio 2013 sono assegnati i seguenti dati identificativi nazionali;

Importatore: BB FARMA s.r.l. viale Europa 160 – 21017 Samarate (VA);

Confezione: Levitra «10 mg compresse rivestite da film» 4 compresse in blister uso orale

Codice A.I.C.: 042749022 (in base 10) 18SM2Y (in base 32)

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Ogni capsula contiene 10 mg di principio attivo Vardenafil Cloridrato.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: Levitra «10 mg compresse rivestite da film» 4 compresse in blister uso orale.

Codice A.I.C.: 042749022; Classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: Levitra «10 mg compresse rivestite da film» 4 compresse in blister uso orale.

Codice A.I.C.: 042749022- RR – medicinale soggetto a prescrizione medica;

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A08652

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Maxalt»

Estratto determinazione V&A IP n. 1650 del 7 ottobre 2013

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale MAXALT 10 mg tabletten 18 tab. dalla Germania con numero di autorizzazione 43363.01.00 con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente Determinazione.

Importatore: BB Farma S.r.l. , viale Europa n. 160 – 21017 Samarate (VA).

Confezione: Maxalt «10» 3 compresse in blister.

Codice A.I.C.: 042834010 (in base 10) 18V62U (in base 32).

Forma Farmaceutica: compresse.

Composizione: Ogni compressa contiene:

Principio attivo: Rizatriptan 10 mg. (come Rizatriptan benzoato 14,53 mg.).

Eccipienti: lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, amido di mais pregelatinizzato, ossido di ferro rosso (E 172), magnesio stearato.

Indicazioni terapeutiche.

Trattamento acuto della fase cefalalgica degli attacchi emicranici con o senza aura negli adulti.

Confezionamento secondario.

È autorizzato il confezionamento secondario presso l'officine Fiege Logistics Italia S.p.a., via Amendola n. 1, 20090 Caleppio di Settala (MI); Falorni S.r.l., via Provinciale Lucchese - Loc. Masotti 51030 Serravalle Pistoiese (PT); S.C.F. S.n.c. Di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio, via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago D'Adda (LO).

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: Maxalt «10» 3 compresse in blister.

Codice A.I.C.: 042834010; Classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: Maxalt «10» 3 compresse in blister.

Codice A.I.C.: 042834010; RR – medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A08653

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Triatec»

Estratto determinazione V&A IP n. 1639 del 4 ottobre 2013

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale DELIX protect 10 mg tabletten 99 tabletten dalla Germania con numero di autorizzazione 50295.00.00, il quale, per quanto in premessa motivato, deve mantenere la denominazione Triatec usata in Italia e con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente Determinazione.

Importatore: Medifarm S.r.l., via Tiburtina nn. 1166/1168, 00156 – Roma.

Confezione: TRIATEC «10 mg compresse» 28 compresse divisibili.

Codice A.I.C.: 042732038 (in base 10) 18S2J6 (in base 32).

Forma Farmaceutica: Compresse divisibili.

Composizione: una compressa divisibile contiene:

Principio attivo: ramipril 10 mg.

Eccipienti: ipromellosa, amido di mais pregelatinizzato, cellulosa microcristallina, sodio stearilfumarato.

Indicazioni terapeutiche.

Trattamento dell'ipertensione.

Prevenzione cardiovascolare: riduzione della morbilità e mortalità cardiovascolare in pazienti con:

patologie cardiovascolari aterotrombotiche conclamate (pregresse patologie coronariche o ictus, o patologie vascolari periferiche) o

diabete con almeno un fattore di rischio cardiovascolare (vedere paragrafo 5.1)

Trattamento delle patologie renali:

Nefropatia glomerulare diabetica incipiente, definita dalla presenza di microalbuminuria.

Nefropatia glomerulare diabetica conclamata, definita da macroproteinuria in pazienti con almeno un fattore di rischio cardiovascolare (vedere paragrafo 5.1)

Nefropatia glomerulare non diabetica conclamata definita da macroproteinuria $\geq$ 3g/die (vedere paragrafo 5.1).

Trattamento dell'insufficienza cardiaca sintomatica.

Prevenzione secondaria dopo infarto miocardico acuto: riduzione della mortalità dopo la fase acuta dell'infarto miocardico in pazienti con segni clinici di insufficienza cardiaca quando iniziato dopo 48 ore dall'insorgenza dell'infarto miocardico acuto.

Confezionamento secondario.

È autorizzato confezionamento secondario presso l'officine Mediwin Limited, Unit 12-13 Martello Enterprise Centre Courtwick Lane – Littlehampton West Sussex BN17 7PA.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: Triatec «10 mg compresse» 28 compresse divisibili.

Codice A.I.C.: 042732038; Classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in "apposita sezione" della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: Triatec «10 mg compresse» 28 compresse divisibili.

Codice A.I.C.: 042732038; RR – medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A08654

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Betabioptal»

Estratto determinazione V&A IP n. 1638 del 4 ottobre 2013

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale BETABIOPTAL picaturi oftalmice suspensie flac. 5 ml dalla Romania con numero di autorizzazione 6969/2006/01, con le specificazioni di seguito indicate e a condizione che siano valide ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente Determinazione.

Importatore: Gekofar S.r.l. con sede legale in piazza Duomo n. 16 - 20122 Milano.

Confezione: BETABIOPTAL «0,2% + 0,5% collirio, sospensione» flacone 5 ml.

Codice A.I.C.: 042795017 (in base 10) 18U009 (in base 32).

Forma Farmaceutica: collirio, sospensione.

Composizione: 100 ml di sospensione contengono:

Principi Attivi: Betametasone 0,2 g; Cloramfenicolo 0,5 g.

Eccipienti: Macrogol 300; Macrogol 1500; Macrogol 4000; Acido borico; Sodio borato; Polisorbato 80; Idrossipropilmetilcellulosa 2910; Sodio etil mercurio tiosalicilato; Acqua depurata q.b. a 100 ml.

Indicazioni terapeutiche.

Betabioptal è indicato nelle infezioni oftalmiche non purulente da germi sensibili al cloramfenicolo quando sia utile associare l'azione antinfiammatoria del betametasone. In particolare: flogosi del segmento anteriore dell'occhio, specie post-operatorie; congiuntiviti batteriche ed allergiche; iridocicliti acute.

Confezionamento secondario.

È autorizzato il confezionamento secondario presso le officine Fiege Logistics Italia S.p.a., via Amendola n. 1, 20090 Caleppio di Settala (MI); S.C.F. S.n.c. Di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio, via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago D'Adda (LO).

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: Betabioptal «0,2% + 0,5% collirio, sospensione» flacone 5 ml.

Codice A.I.C.: 042795017; Classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: Betabioptal «0,2% + 0,5% collirio, sospensione» flacone 5 ml.

Codice A.I.C.: 042795017; RR – medicinali soggetti a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A08655

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Depakin»

Estratto determinazione V&A IP n. 830 del 27 settembre 2013

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale DEPAKIN Chrono 300 mg tabletten met verlengde afgifte/Retardtabletten 50 Tabs dal Belgio con numero di autorizzazione BE166512, il quale, deve essere posto in commercio con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente Determinazione.

Importatore: Programmi Sanitari Integrati S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via G. Lanza n. 3 - 20121 Milano.

Confezione: Depakin «Chrono 300 mg compresse a rilascio prolungato» blister da 30 compresse.

Codice: 040965028 (in base 10) 1724X4 (in base 32).

Forma Farmaceutica: compresse a rilascio prolungato.

Ogni compressa contiene:

Principio attivo: 199,8 mg sodio valproato-87,0 mg acido valproico (corrispondenti a 300 mg di sodio valproato).

Eccipienti: etilcellulosa, ipromellosa, silice colloidale idrata, poliacrilato dispersione 30%, macrogol 6000, talco, titanio diossido.

Indicazioni terapeutiche.

Nel trattamento dell'epilessia generalizzata, in particolare in attacchi di tipo:

assenza;

mioclonico;

tonico-clonico;

atonico;

misto;

e nell'epilessia parziale:

semplice o complessa;

secondariamente generalizzata;

Nel trattamento di sindromi specifiche (West, Lennox-Gastaut).

Nel trattamento degli episodi di mania correlati al disturbo bipolare quando il litio è controindicato o non tollerato. La continuazione della terapia dopo l'episodio di mania può essere presa in considerazione nei pazienti che hanno risposto al valproato per la mania acuta.

Confezionamento secondario.

È autorizzato il confezionamento secondario presso l'officine Fiege Logistics Italia S.p.a., via Amendola n. 1, 20090 Caleppio di Settala (MI); PHARM@IDEA S.r.l., via del Commercio n. 5 – 25039 Travagliato (BS).

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: Depakin «Chrono 300 mg compresse a rilascio prolungato» blister da 30 compresse.

Codice: 040965028.

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa):

€ 5,21.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa):

€ 8,60.

Confezione:: Depakin «Chrono 300 mg compresse a rilascio prolungato» blister da 30 compresse.

Codice: 040965028; RR – medicinali soggetti a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A08656

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Comunicato relativo all'approvazione delle nuove tabelle dei diritti di approdo e partenza unificati per voli *Intra-UE Extra-UE* da allegare al contratto di programma in deroga in vigore tra ENAC-Gestore dell'aeroporto di Venezia.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 ottobre 2013 sono state approvate le nuove tabelle dei diritti di approdo e partenza unificati per voli *Intra-UE Extra-UE* da allegare al contratto di programma in deroga in vigore tra ENAC-Gestore dell'aeroporto di Venezia.

Il testo integrale del decreto è consultabile sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (www.mit.gov.it) e sul sito internet dell'ENAC (www.enac.gov.it).

13A08779

Comunicato relativo all'approvazione delle nuove tabelle dei diritti di approdo e partenza unificati per voli *Intra-UE Extra-UE* da allegare al contratto di programma in deroga in vigore tra ENAC-Gestore degli aeroporti di Roma.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 ottobre 2013 sono state approvate le nuove tabelle dei diritti di approdo e partenza unificati per voli *Intra-UE Extra-UE* da allegare al contratto di programma in deroga in vigore tra ENAC-Gestore degli aeroporti di Roma.

Il testo integrale del decreto è consultabile sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (www.mit.gov.it) e sul sito internet dell'ENAC (www.enac.gov.it).

13A08780

Comunicato relativo all'approvazione delle nuove tabelle dei diritti di approdo e partenza unificati per voli *Intra-UE Extra-UE* da allegare al contratto di programma in deroga in vigore tra ENAC-Gestore degli aeroporti di Milano.

Con decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 29 ottobre 2013 sono state approvate le nuove tabelle dei diritti di approdo e partenza unificati per voli *Intra-UE Extra-UE* da allegare al contratto di programma in deroga in vigore tra ENAC-Gestore degli aeroporti di Milano.

Il testo integrale del decreto è consultabile sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (www.mit.gov.it) e sul sito internet dell'ENAC (www.enac.gov.it).

13A08781

Comunicato relativo alla modifica dell'articolo 1 del decreto interministeriale 14 novembre 2000, n. 140T, di «Determinazione dei diritti aeroportuali».

Con decreto interministeriale n. 372 del 14 ottobre 2013 è stato modificato il decreto interministeriale 14 novembre 2000, n. 140T, di adeguamento alla sopravvenuta normativa europea in materia di non discriminazione dei diritti aeroportuali.

Il testo integrale del decreto è consultabile sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (www.mit.gov.it) e sul sito internet dell'ENAC (www.enac.gov.it).

13A08782

Comunicato relativo alla modifica del decreto interministeriale 10 dicembre 2008, di approvazione delle «Linee guida» elaborate dall'ENAC in materia di regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva.

Con decreto interministeriale n. 373 del 14 ottobre 2013 è stato modificato il decreto interministeriale 10 dicembre 2008, di adeguamento alla sopravvenuta normativa europea in materia di non discriminazione dei diritti aeroportuali.

Il testo integrale del decreto è consultabile sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (www.mit.gov.it) e sul sito internet dell'ENAC (www.enac.gov.it).

13A08783

Comunicato relativo all'approvazione delle nuove tabelle dei diritti di approdo e partenza unificati per voli *Intra-UE Extra-UE* da allegare al contratto di programma ordinario in vigore tra ENAC-Gestore dell'aeroporto di Palermo.

Con decreto interministeriale n. 384 del 25 ottobre 2013 sono state approvate le nuove tabelle dei diritti di approdo e partenza unificati per voli *Intra-UE Extra-UE* da allegare al contratto di programma ordinario in vigore tra ENAC-Gestore dell'aeroporto di Palermo.

Il testo integrale del decreto è consultabile sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (www.mit.gov.it) e sul sito internet dell'ENAC (www.enac.gov.it).

13A08784

Comunicato relativo all'approvazione delle nuove tabelle dei diritti di approdo e partenza unificati per voli *Intra-UE Extra-UE* da allegare al contratto di programma ordinario in vigore tra ENAC-Gestore dell'aeroporto di Catania.

Con decreto interministeriale n. 385 del 25 ottobre 2013 sono state approvate le nuove tabelle dei diritti di approdo e partenza unificati per voli *Intra-UE Extra-UE* da allegare al contratto di programma ordinario in vigore tra ENAC-Gestore dell'aeroporto di Catania.

Il testo integrale del decreto è consultabile sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (www.mit.gov.it) e sul sito internet dell'ENAC (www.enac.gov.it).

13A08785

Comunicato relativo all'approvazione delle nuove tabelle dei diritti di approdo e partenza unificati per voli *Intra-UE Extra-UE* da allegare al contratto di programma ordinario in vigore tra ENAC-Gestore dell'aeroporto di Bologna.

Con decreto interministeriale n. 386 del 25 ottobre 2013 sono state approvate le nuove tabelle dei diritti di approdo e partenza unificati per voli *Intra-UE Extra-UE* da allegare al contratto di programma ordinario in vigore tra ENAC-Gestore dell'aeroporto di Bologna.

Il testo integrale del decreto è consultabile sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (www.mit.gov.it) e sul sito internet dell'ENAC (www.enac.gov.it).

13A08786

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GU1-256) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.